

LV.

TORNATA DEL 9 GENNAIO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — Omaggio — Interpellanza del Senatore Chiesi al Ministro dell'Istruzione Pubblica — Risposta del Ministro suddetto — Proteste ed istanze del Senatore Montanari cui risponde il Ministro dell'Istruzione Pubblica — Seguito della discussione sul progetto di legge per un'imposta sulla ricchezza mobile — Osservazioni del Senatore Arnulfo sull'articolo 29 — Considerazioni al riguardo dei Senatori Scialoja (Relatore), Duchoqué, Pareto, Di Revel e del Ministro delle Finanze — Approvazione dell'articolo 29 — Riproduzione degli emendamenti (paragrafi 2, 3) della Commissione all'articolo 11 del Senatore Duchoqué — Parole del Ministro delle Finanze e confutazione dei medesimi — Considerazioni del Senatore Scialoja a sostegno della proposta Duchoqué -- Risposta del Ministro delle Finanze — Reiezione dei paragrafi 2 e 3 riproposti dal Senatore Duchoqué — Articolo Addizionale del Senatore Plezza da porsi dopo l'articolo 29 — Osservazioni del Ministro delle Finanze contro, e del Senatore Pareto in favore — Parole del Senatore Lauzi al riguardo — Approvazione dell'articolo addizionale del Senatore Plezza e dell'articolo 30 — Proposta del Senatore Scialoja per la soppressione dell'articolo 31 acconsentita dal Ministro delle Finanze — Proposta di aggiunta all'articolo 30 del Senatore Farina — Parlano sulla medesima i Senatori Scialoja, Cambrey-Digny, Lauzi, Duchoqué, Pareto, Alfieri ed il Ministro delle Finanze — Reiezione dell'aggiunta del Senatore Farina — Adozione della proposta della Commissione per la soppressione dell'articolo 31 — Emendamenti della Commissione all'articolo 32 — Considerazione del Senatore Arnulfo sull'articolo suddetto — Parlano al proposito i Senatori Scialoja, Giovanola, Balbi Piovera, Cadorna e il Ministro delle Finanze — Aggiornamento della discussione a lunedì.

La seduta è aperta alle ore 2.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, ed i Ministri dell'Istruzione Pubblica e dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

Presidente. Il Ministro dell'Istruzione Pubblica fa omaggio al Senato del 17° fascicolo della *Illustrazione del Duomo di Monreale*.

Il signor Senatore Chiesi trasmise alla presidenza, a norma del regolamento, la proposta di un'interpellanza che desidera muovere al signor Ministro dell'Istruzione Pubblica, sui disordini dell'Università di Bologna, lamentati da non pochi giornali.

Interrogo il Senato quando voglia dar luogo a questa interpellanza.

Il signor Ministro dell'Istruzione Pubblica essendo presente, esso potrà dirci quando intende rispondere alla medesima.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Se ciò non ritarda i lavori del Senato io sono pronto a rispondere fin d'ora.

Presidente. Se il signor Senatore Chiesi desidera di far la proposta interpellanza adesso, il Ministro non dissentendo e non essendovi osservazione in contrario, io gli darei la parola.

Senatore Chiesi. Parecchi giornali hanno parlato di gravi disordini avvenuti nella Università di Bologna: sarebbe stato fischiato un professore, la disciplina sarebbe rilassata, la legge ed i regolamenti vigenti nelle altre Università del Regno sarebbero impunemente violati, e in vece loro, mantenuti in osservanza vecchi regolamenti, incompatibili coll'attuale ordine di cose, e coi regolamenti da cui sono rette le altre Università. Insomma, stando a questi giornali, l'illustre Università di Bologna sarebbe un corpo gravemente infermo, e quasi in istato di anarchia.

L'Italia, o Signori, ha bisogno d'armi e di scienza, e tutti gli italiani non possono non commuoversi a tali notizie, anche perchè i mali delle Università sono contagiosi e facilmente si riproducono in altre, e massime nelle Università vicine.

Se a tutti gli italiani deve premere lo splendore ed il lustro delle Università del Regno, certamente ai cittadini dell'Emilia deve stare a cuore l'onore ed il decoro dell'illustre Ateneo bolognese, che per l'addietro procacciò tanta rinomanza di celebrità alla città di Bologna; ond'io che mi pregio di appartenere alla cittadinanza dell'Emilia, mi fo lecito pregare il sig. Ministro dell'Istruzione Pubblica qui presente, a voler compiacersi di dichiarare se sussistano realmente i fatti lamentati dai giornali, ed in caso affermativo, quali sieno stati i provvedimenti presi perchè le cose di quell'Università siano ridotte a stato normale.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Debbo far presente al Senato che l'onorevole Senatore Chiesi ha notato sui giornali una figura la quale invece di essere il ritratto è la caricatura, come spesso si vede nei giornali. I disordini di cui si fa tanto lamento nell'Università di Bologna, mi pare che si possano ridurre a due capi. L'uno quello cui ha fatto allusione l'onorevole Chiesi, cioè a dire, insulti ad un professore, l'altro gli ordini cui quali si regge l'Università.

Quanto al primo, ecco come andò la cosa: il 14, se non erro, di dicembre, il professore di Geodesia, dando lezione o alla fine della lezione, ricevette insulti dagli studenti.

Il Miniatero ne fu informato quasi ad un tempo dai reclami del professore, e dal rapporto del reggente dell'Università di Bologna.

Da questo rapporto si ritraeva che il reggente, secondo suo dovere, aveva convocato il Consiglio di reggenza, per provvedere a questo; il Consiglio di reggenza si era avvisato di domandare provvedimenti al Ministero. Io considerai che secondo il regolamento uni-

versitario del settembre dell'anno passato appartiene appunto al Consiglio di reggenza di pronunciare contro gli studenti le pene necessarie al mantenimento della disciplina; perciò chiamai il Consiglio di reggenza all'adempimento del suo dovere su questa parte. Ed ho il piacere di dire che il Consiglio di reggenza con una successiva deliberazione ha stabilito che agli studenti di quella scuola sia fatta l'ammonizione che è la prima delle pene stabilite dal regolamento, e nello stesso tempo siano chiamati a dare soddisfazione al professore il quale ricevette l'insulto; nel caso ricusassero si applicasse il terzo grado di pena stabilito dal regolamento, che è l'esclusione dagli esami. Ora aspetto l'esito di questo provvedimento.

Debbo aggiungere che in questa occasione erano nati nuovi dispareri tra alcuni professori dell'Università di Bologna, e che alcuni avevano fatto pervenire al Miniatero una istanza domandando che si aprisse un'inchiesta.

Io, come doveva, sentii anche su questa parte il Consiglio di reggenza; ma leggendo la domanda nello stesso tempo che la trasmetteva al Consiglio, forte mi ripugnava l'idea di un'inchiesta, la quale non avrebbe potuto avere alcun serio fondamento.

Difatti il Consiglio ha procurato d'informarsi della condizione delle cose con tutti i mezzi e da persone autorevolissime appartenenti all'Università ed ha conchiuso che assolutamente l'inchiesta sia inopportuna, ch'essa non avrebbe fatto altro che turbare l'Università senza alcun pratico risultamento. Al quale parere io ho assentito dopo aver preso anche private informazioni dalle persone più degne di fede, e spero che questo speciale fatto resti lì, e che ne sia sepolta la memoria, dopo la soddisfazione che avran data gli studenti al professore. E così la disciplina in questa ed in ogni altra occasione sarà da me fortemente mantenuta.

Ora vengo alla seconda parte dell'appunto dei giornali toccata dall'onorevole Senatore Chiesi, e dico, che se in questa la caricatura non è tanto forzata di faccia al ritratto, è pur sempre una caricatura.

Per esempio, si è detto che l'Università di Bologna si regge ancora colla bolla *Quod divina sapientia*, mentre tutti sanno che l'Università fu riordinata al momento della liberazione di quella provincia con una legge del governatore Cipriani. La quale se non porta un ordinamento conforme a quello della legge Casati, e se io non la credo la più perfetta che si possa desiderare, non lasciò al certo l'Università di Bologna quale si reggeva sotto il governo papale; è in ogni modo una legge la quale non si può riformare se non per mezzo di un'altra legge.

Quando sarà il caso di rassegnare al Parlamento il definitivo ordinamento delle Università, certamente dovranno sparir le anomalie che or restano nell'ordinamento dell'Università di Bologna, le quali son lievi del resto: per esempio, le facoltà non sono composte per-

fettamente come nella legge Casati e sono governate da Collegi nei quali non entrano tutti i professori delle facoltà stesse, poi da questi Collegi si mandano rappresentanti al Consiglio di reggenza. Questo certamente non è l'ordinamento il più logico, ma comprende bene il Senato che si tratta di piccole differenze, di non gravi inconvenienti, i quali, se hanno potuto dare occasione a qualche reclamo nell'Università di Bologna potranno essere facilmente riparati dalla nuova legge generale sulla pubblica istruzione.

Credo d'aver soddisfatto all'interpellanza dell'onorevole Senatore Chiesi, di aver ridotto al vero valore i fatti accennati, i quali non hanno messo ad alcun repentaglio il decoro né la disciplina dell'Ateneo Bolognese.

Senatore Chiesi. Io mi dichiaro soddisfatto delle risposte date dal signor Ministro, e sono assai lieto che le cose da lui dette abbiano pienamente dimostrato che io ho visto in quei giornali non il ritratto, ma la caricatura dei disordini nell'Università di Bologna.

Senatore Montanari. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Montanari, ben inteso su questo argomento delle interpellanze.

Senatore Montanari. Molto assennatamente, o Signori, il Senatore Chiesi ha mosso interpellanza sulla Università di Bologna dopo le dicerie e le accuse che si udirono i di passati nei giornali. Quindi io ringrazio il Ministro della Pubblica Istruzione, il quale colla voce autorevole del Governo ha ridotto al loro valore i fatti e respinto le contumelie.

Io che appartengo a quell'illustre Ateneo e che ho l'onore di presiedervi, debbo pure alzare la voce per protestare solennemente contro quelle accuse, le quali furono tanto ingiuriose quanto destituite di fondamento.

Solamente mi asterrò di rispondere oggi a tutte quante per minuto, perchè non debbo intrattenere a lungo il Senato che è occupato nella discussione di una legge gravissima che è urgente di votare.

E siccome la risposta si può dare con fatti palpabili e con documenti incontestati, così nell'ufficio di reggente ed in mio nome proprio la renderò pubblica colla stampa. Allora si vedrà quanto ingiustamente sia stato vituperato un Ateneo dei più illustri d'Italia. Se non che io avrei desiderato dal signor Ministro, che smentisse le allusioni relative all'amministrazione economica dell'Università di Bologna. E siccome questo è un punto molto grave e delicato, così io credo che il signor Ministro, il quale conosce perfettamente le cose, non ricuserà di dire una parola che lavi l'Università da una taccia che altamente io respingo.

Prego dunque il signor Ministro, prima di chiudere questa interpellanza, di dire qualche cosa sull'amministrazione economica dell'Università di Bologna.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Io non avevo creduto necessario di toccare questo punto, perchè veramente mi pareva il meno importante, e l'onorevole Senatore Chiesi non lo toccava.

Nell'Università di Bologna si è tenuto infino all'anno scorso, come in parecchie altre Università, l'amministrazione dei diritti di laurea e quella di un potere denominato la Torre di Coceno.

L'Università tra gli altri stabilimenti aveva fondato uno spedale di clinica nel palazzo Azzolini, per l'istituzione del quale e per il mantenimento che rimaneva tutto a suo carico, si erano spese somme considerevoli. Perciò era naturalissimo che alla fine dell'amministrazione le spese si fossero trovate maggiori delle entrate.

Nell'anno corrente l'Università di Bologna ha presentati i conti di queste entrate e di queste spese, ed io non avendo nulla da osservare li ho trasmessi per l'esame definitivo che non si poteva fare nel Ministero dell'Istruzione Pubblica, ma si doveva fare localmente, li ho trasmessi, dico, al signor Ministro delle Finanze, il quale incaricherà i suoi agenti in Bologna di esaminarli.

Accenno queste circostanze perchè si tratta di esame di pura forma, e non perchè ci sia la medesima ragione di menar scalpore di questo disavanzo al quale si deve sopperire, e la cui ragione è evidentissima, essendovi da un lato spese enormi, e dall'altro dei fondi non sufficienti.

Senatore Montanari. Ringrazio il signor Ministro delle date spiegazioni di cui mi dichiaro soddisfatto.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER UN'IMPOSTA SULLA RICCHEZZA MOBILE.

Presidente. Essendo esaurito l'incidente dell'interpellanza, si passa all'ordine del giorno, il quale porta il seguito della discussione sul progetto di legge per un'imposta sulla ricchezza mobile.

Siamo rimasti all'art. 29 del quale do lettura.

« La differenza tra l'imposta che i redditi imponibili dalle lire 250 alle lire 500, avrebbero pagato secondo la quota normale e l'imposta ad essi applicata, giusta il precedente articolo, viene distribuita sui redditi superiori alle lire 500. »

La parola è al Senatore Arnulfo.

Senatore Arnulfo. La Commissione con un lavoro da tutti apprezzato, il Relatore con studi che servirono di base al lavoro della Commissione, proposero due essenziali emendamenti, non solo, ma certamente i più importanti, aventi l'uno per iscopo di assoggettare a consegna ed a tassa i redditi derivanti dai titoli del Debito pubblico; e l'altro d'introdurre un nuovo modo di riparto per una porzione dell'imposta, in ragione cioè del fitto o de' valori locativi.

Non parlo del primo emendamento, in quanto che sopra il medesimo già pronunciò il Senato; e quanto al secondo giovi ricordare che la Commissione e l'egregio suo Relatore furono indotti a proporre quell'emendamento dalla considerazione che i criteri e gli indizi

accennati nel progetto di legge, in conseguenza dei quali si deve fare il riparto del contingente dei 30 milioni fra le provincie e dopo fra i comuni, si riconobbero, isolatamente considerati, viziosi e da non ammettersi, e considerati complessivamente, insufficienti a dar base ad un equitativo riparto.

Questa è la somma delle considerazioni sparse negli studi del signor Relatore, e nella sua relazione; e mossa da tali considerazioni la Commissione propose, che, ritenuti gli indizi ed i criteri di cui nel progetto di legge, si modificasse il riparto (dopo fatte le quote dei singoli contribuenti) nel senso che un terzo della somma ad essi attribuita sulla base del reddito venisse posta in massa e quindi ripartita, prendendo per norma di questo parziale riparto il valore locativo.

La Commissione ed il suo Relatore spiegarono ben chiaramente come fosse importantissimo questo nuovo riparto, affermando che senza di esso viziosa ed ingiusta riescisse la legge proposta.

Ma tale emendamento venne durante la discussione dalla Commissione ritirato, e con esso vennero ritirati gli altri che ne erano la conseguenza.

Quindi ne deriva che quell'insufficienza dei criteri e degli indizi che fu dalla Commissione e dal Senatore Scialoja negli studi e nelle relazioni ampiamente e luminosamente dimostrata, è rinata, e sussiste come sussisteva prima che fosse proposto l'emendamento più volte menzionato. Vedremo più tardi le conseguenze; ma intanto sta che il progetto di legge è passibile delle censure che la Commissione giustamente gli fece, per le quali non altrimenti ha creduto di proporre l'approvazione al Senato della legge, salvo coll'importantissimo emendamento che formò.

Nè si dica che coll'essersi all'articolo 23 introdotta, durante questa discussione, un'aggiunta che porta il N. 7, mercè la quale è data facoltà alle Commissioni comunali di tener conto del valor locativo, si sia supplito in modo equipollente allo scopo dell'emendamento; poichè ognuno vede che in primo luogo per le Commissioni non è obbligatorio il tener conto del valore locativo; in secondo luogo la facoltà ad esse accordata non serve che a dichiarare il più od il meno delle sostanze imponibili; dal che deriva che alcune Commissioni ne terranno conto, altre no, le une in un modo, le altre in un altro; motivo per cui non è per nulla da assimilarsi la facoltà in proposito accordata alle Commissioni all'obbligo che, approvandosi l'emendamento, era imposto, sempre e per tutti i contribuenti, di ripartire un terzo della quota d'imposta di ognuno in ragione del valor locativo. Evidentemente altro è l'emendamento che si era proposto, altro è il disposto dal N. 7 dell'articolo 23.

Sussistono per conseguenza, in oggi che l'emendamento fu ritirato, tutti gli appunti che la Commissione fece al progetto di legge prima che essa proponesse l'emendamento di cui ho fin qui parlato, e derivano

tutte le ineguaglianze di riparto dalla Commissione rilevate; ineguaglianze che compariranno evidenti leggendo gli studi del Senatore Scialoja e la relazione, e considerando che le operazioni da farsi in esecuzione degli articoli 27, 28 già votati, e quelle di cui nell'articolo 29 che esaminiamo, susseguono il riparto già compiuto fino al contingente dei Comuni; vale a dire il contingente provinciale è già determinato, quello dei Comuni è pure stabilito e nel pensiero della Commissione per effetto del suo emendamento si correggevano gli sconci, gli errori che nei riparti comunali si fossero commessi; al contrario ammettendo detti articoli senza l'emendamento ne nascono ineguaglianze, alle quali più non è riparo, e per far meglio ciò comprendere mi spiegherò con un esempio.

Pongasi un Comune cui sia stato assegnato dal Consiglio provinciale un contingente, puta, di diecimila lire.

Stando alla operazione che la Commissione mercè il suo emendamento voleva si facesse, fatto il riparto delle diecimila lire in ragione del reddito imponibile dei singoli contribuenti, il terzo della quota di ciaschedun contribuente doveva essere ripartito secondo il valore locativo.

Per contro, allo stato attuale delle cose, ommesso l'emendamento, il riparto in ragione del reddito imponibile d'ogni contribuente rimane immutabile, non soffre più modificazione alcuna, e perciò sussistono le ineguaglianze fra i contribuenti di un Comune e quelli di un altro, alle quali voleva la Commissione, con un mezzo dirò indiretto, col suo emendamento ovviare. Il che sarà tanto più evidente ove si ritenga che prima di fare il riparto individuale sono da detrarsi le quote di coloro i quali saranno dai Comuni dichiarati indigenti, il cui numero non si conosce all'epoca in cui si farà il riparto dal Consiglio provinciale fra i Comuni; sono da dedursi le somme da pagarsi in meno da coloro i quali hanno un reddito minore di lire 250; più la differenza in meno che pagano quelli il cui reddito non arriva alle lire 500.

Il totale delle quali differenze dovrà essere ripartito in aggiunta alla quota normale degli altri contribuenti, i quali insomma pagheranno la quota propria, ed un soprappiù di essa per tener luogo di quelle di coloro che pagano meno; sebene quando il Consiglio comunale fissò la quota del Comune non abbia potuto avere riguardo (perchè non poteva conoscerli), nè al numero degli indigenti, nè dei meno paganti, il che essendo verissimo ne deriverà che nei Comuni ove saranno molti indigenti, od aventi redditi inferiori a lire 500, le quote saranno molto più onerose che quelle d'altri Comuni.

Nel sistema della Commissione, che io non riconosco come sufficiente a correggere gli errori derivanti da insufficienti ed inesatti criterii, il riparto da farsi del terzo delle quote individuali in ragione del valor locativo correggeva i precedenti errori di riparto i quali possono essere tali da riuscire, siccome affermava la

Commissione, del 5 del 6 o più per cento di differenza fra contribuenti di Comuni vicini.

Io comprendo che la maggioranza dei signori Senatori, o una parte di questa maggioranza, abbia votati molti articoli nella fiducia che l'emendamento proposto dalla Commissione venisse ammesso, persuasa come lo era la Commissione, che coll'emendamento si correggevano delle ineguaglianze; ma ora che l'emendamento scompare, ora che ciò che si è voluto sostituire per nulla lo sostituisce, io penso che ne debba nascere la conseguenza della reiezione della legge.

E dirò di più, non solo penso che quei Senatori i quali hanno votato in tale fiducia daranno un voto negativo all'art. 29, che è uno di quelli da cui deriveranno altresì delle ineguaglianze, ma che la stessa Commissione, la maggioranza cioè di essa che propone l'emendamento vorrà meco dare il voto negativo alla presente legge.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Prego i signori Senatori che appartengono alla Commissione di finanza di volersi recare al loro posto; è indispensabile che nella Camera ognuno prenda il posto che debbe avere.

Il Ministro delle Finanze ha la parola.

Ministro delle Finanze. Non credo che il Senato, ai termini in cui siamo, potrà commoversi punto dalle considerazioni che sono state fatte dall'onorevole preopinante.

Non è ora che la Commissione, per organo del suo Relatore ha dichiarato di ritirare il suo emendamento: fino dalla votazione dei primi articoli l'onorevole Relatore disse che si era accordato col Ministero per toglierlo, e ne addusse le ragioni.

Laonde io credo che gli articoli finora votati, lo siano stati colla coscienza e perfetta scienza che la Commissione si era accordata col Ministero per togliere gli articoli 31, 32, 33, 34 e 35 proposti per aggiungere il valore locativo, come uno degli elementi del giudizio che debbe dalle Commissioni essere pronunziato.

Per la discussione poi che ha avuto già luogo sull'art. 23, laddove si trattava di stabilire sopra quali norme le Commissioni potevano procedere per ben accertare l'equità de' loro giudizi, parmi sia stata la questione così bene definita, che non possa alcuno per la soppressione degli articoli riguardanti il valore locativo aver alterato, od alterare ora il suo giudizio.

Ma vi sono coloro i quali, come l'onorevole Arnulfo, sono assolutamente contrarii all'imposta, sia che essa abbia o non abbia il preteso temperamento già proposto dalla Commissione.

A loro io rivolgerò anche una volta il mio discorso quando saremo all'art. 35 dove si tratta del Regolamento; allora esporrò alcune nuove osservazioni sopra la materia.

Questo non credo il momento nè il luogo opportuno di ciò fare; e credo che il Senato non debba preoccuparsi

delle osservazioni state fatte dall'onorevole preopinante: laonde lo prego istantemente a votare l'articolo 29.

Senatore Scialoja, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja, Relatore. Siccome le cose dette dall'onorevole Senatore Arnulfo alludono apertamente al modo onde la Commissione e specialmente il suo Relatore si sono comportati, consentirà il Senato che io contrapponga alle sue parole alcune brevissime osservazioni.

Questa legge è divisa in due parti: nella prima si tratta della repartizione del contingente. L'emendamento del valor locativo non modificava in nulla tutta questa prima parte che concerne la distribuzione di 30 milioni in contingenti provinciali ed in contingenti comunali; esso concerneva unicamente la distribuzione dei contingenti comunali e consorziali in quote individuali di tassa.

Anche oggi, io ripeto, che la introduzione di quel temperamento avrebbe renduto, a mio avviso, alquanto meno imperfetta questa distribuzione; ma il fatto è che l'emendamento non aveva niente di comune colla ripartizione del contingente unico in contingenti locali.

Gli articoli del disegno di legge i quali trattano della distribuzione, cioè quelli che il Senato avrebbe potuto ammettere o respingere con ipotetico riscontro all'ammessione od al rigetto futuro di quell'emendamento, sono appunto gli articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28, cioè tutti gli articoli, la cui votazione ha tenuto dietro alla solenne dichiarazione da me fatta in Senato, e la spiegazione dei motivi pe' quali la Commissione ritirava il suo emendamento: sicchè non si può ammettere, che la persuasione che quell'emendamento sarebbe stato accolto, influisse sulla votazione di quegli articoli co' quali solamente aveva relazione. Quanto poi al Relatore della Commissione egli non farà altro che leggere al Senato un periodo dello studio di lui sottomesso alla sotto-Commissione di finanze di cui fa parte; questo periodo è l'ultimo di quello studio; e riferendosi allo emendamento di cui ha parlato l'egregio Senatore Arnulfo, dice così:

« Discutetelo codesto emendamento, e se vi pare che sia da respingere, o che la prudenza consigli di porporlo ad altri riguardi economici o politici, io piegherò il capo alla vostra sentenza, ed in ogni ipotesi voterò per la nuova imposta, perchè dalle imposte nuove dipende in gran parte il ristauero delle nostre finanze e dal ristauero delle finanze la salute d'Italia ed il suo avvenire. »

Questa era e questa è la mia maniera di vedere: e, conseguente a me stesso, poichè riguardi politici ed economici hanno consigliato di ritirare l'emendamento, io, e come cittadino e come italiano, voterò questa imposta, siccome sin d'allora aveva promesso di fare.

Senatore Arnulfo. Non farò altro che leggere alla

ma volta alcune linee della Relazione della Commissione per giustificare che quando dissi che nell'opinione della Commissione l'emendamento proposto doveva avere per conseguenza di correggere gli effetti degli errori commessi nel fissare i contingenti comunali, io mi apposi al vero. A pagina 33 si legge:

« Senza adoperare il valore locativo nella scala di distribuzione dei contingenti, potrebbe avvenire che i criteri indiziari di ripartizione concorressero a far assegnare a due o più comuni limitrofi, contingenti così diversi tra loro, che la distribuzione diretta sulle sole entrate accertate riesca in uno alla ragione del 4, in altro del 5 o del 6 per cento. »

Era dunque scopo della Commissione col suo emendamento di far sì che i contingenti che fossero inesattamente assegnati a due comuni venissero nel riparto individuale temperati e corretti mediante un riparto regolato dal valore locativo.

Quanto poi alla votazione individuale del Relatore io osserverò che ho bene esaminati i suoi studi ma che io li ho in oggi soltanto invocati nel senso che servono di base, di guida alla Commissione per proporre l'emendamento.

Io quindi, mentre do lode al signor Relatore di esser conseguente a se stesso nella votazione, non dispero, che i membri della Commissione, che riconobbero giuste le censure dal Senatore Scialoja fatte ed in conseguenza di esse abbracciarono l'idea di proporre l'emendamento, vorranno, considerando la legge sommamente difettosa, poichè l'emendamento fu ritirato, respingerla.

Senatore Scialoja. *Relatore.* Unicamente per spiegare il significato delle mie parole lette dall'onorevole Senatore preopinante, io dirò che in quel periodo è affermata cosa che credo vera oggi, come la credevo vera quando l'ho scritta; cioè a dire che dopo avere fatta la divisione dei contingenti provinciali in contingenti comunali, secondo i criteri generali posti dalla legge, può avvenire che nel procedere alla distribuzione del contingente in quote individuali ne risulti una diversità tra comune e comune. Vale a dire che può accadere che in un comune la tassa sia misurata in ragione del 4, ed in un altro comune in ragione del 5. L'emendamento del valor locativo non avrebbe riparato allo sconcio intrinseco di questa diversità, avrebbe bensì servito a dissimulare l'apparenza della disuguaglianza: il che in fatto di imposta è pur un gran vantaggio per sé medesimo. Le quote individuali non essendo più proporzionale esclusivamente alla entrata dichiarata, ma essendo il risultato di due fattori, non sarebbe stata più così spiccata la ragione della tassa alla entrata.

Questo, secondo me, avrebbe anche dato sfogo più ragionevole al contingente; ma certo il valore locativo non avrebbe per nulla influito a variare il contingente medesimo. E perciò, ripeto, che il riparto dei 30 milioni in contingenti locali era affatto indipendente dal valore locativo.

Ministro delle Finanze. Io spero che non avverranno gli sconci ai quali testè si alludeva, e lo spero non solo per la complessa maniera con cui i contingenti si distribuiscono, che da molte fonti prendono origine, ma anche perchè le deputazioni provinciali possono, avendo riguardo alle circostanze, fare le occorrenti modificazioni in correlazione dei contingenti rispetto ai comuni ed ai consorzi.

Ma quando mai queste grandi disuguaglianze avvenissero, è data dall'articolo 4 la facoltà dei reclami al fine di rettificare i contingenti, e di operare i relativi conguagli e compensi.

Ripeto poi che l'obbiezione dell'onorevole preopinante poteva cadere in acconcio all'art. 23, nel quale è stabilito come il valor locativo potera essere preso in calcolo. Ma oggi all'art. 29 non veggio come possa il Senato essere rimosso dalla via già battuta fin' qui; per conseguenza non dubito che quelli che hanno votato finora tutti gli articoli precedenti, voteranno anche il presente.

Senatore Duchoqué. L'onorevole Senatore Arnulfo ha esternato la opinione che i membri della Commissione siano per dare il loro suffragio contro al progetto di legge, dopochè è stato ritirato l'importante emendamento che vedesi trattato negli articoli che secondo le riforme introdotte dalla Commissione succederebbero agli articoli finora votati. Io credo di rispondere per conto mio senza consultare la Commissione stessa, di rispondere liberamente da ogni vincolo come membro della Commissione, dichiarando che quando tutti, meno uno, fummo concordi nelle conclusioni della relazione, restammo più o meno sciolti quanto alle ragioni speciali, per le quali ciascuno concordava nell'emendamento finale. Ed io a questo accordandomi, mi sentiva condotto principalmente da ragioni che alquanto si dilungavano da quelle con tanta dottrina e con tanto ingegno sviluppate dall'onorevole Relatore.

Io non seppi in modo assoluto difendermi dal dubbio (mel condoni l'onorevole collega Scialoja) che l'emendamento, non ostante i vantaggi che io vi trovava, fosse non ben consentaneo al concetto fondamentale della legge: pure in cogli altri lo appoggiava perchè l'emendamento stesso corrispondeva in complesso alle mie idee intorno alle condizioni della tassa ed al modo di farla riuscire.

Io non mi illudo sopra le grandi speranze che vi si fondano, ma neppure mi abbandono al triste presagio che la tassa sia essenzialmente tale da dovere scoz'altro fallire.

Io credo che se la legge sarà molto abilmente applicata, e sento bene di chiedere assai se considero quanti mai debbono concorrere alla sua applicazione, potrà avere un sufficiente successo che lentamente potrebbe farsi maggiore, col beneficio di gradualità miglioramenti che la esperienza certamente consiglierà.

Ma anche per questo io credo indispensabili più condizioni e tra le altre che la cifra da ripartirsi sia molto

bassa, che tale si mantenga o lentamente si alzi nei primi anni, e che forse per qualche altro anno si aiuti col contingente che io riguardo, quasi dirci, come una utile pompa, e che presto potrebbe perdere gli inconvenienti di un primo riparto, necessariamente fatto con criteri incertissimi.

La necessità d'un basso contingente fu già da tutti ben compresa e da 55 milioni fu ridotto a 30 perchè giustamente si temè che le disuguaglianze che vengono dal contingente ripartito a priori, sarebbero state troppo sensibili, talvolta intollerabili.

Ora come l'emendamento della Commissione portava in sostanza a ridurre maggiormente il contingente da ripartirsi sulle rendite denunziate, portava a ridurlo ulteriormente da 30 milioni a 20 circa; io per questo, ad assicurare il successo della legge, mi abbandonava con piena coscienza all'emendamento. Oggi ritirato questo emendamento, convengo che le disuguaglianze potranno essere più sensibili nella proporzione che passa da 20 milioni circa a 30 milioni. Ma non ne viene di conseguenza che io abbia perciò a rigettare la legge.

Signori, voi siete grandemente pratici in materia di finanza.

Or dunque dovete ritenere con me che le disuguaglianze scoperte non sono le peggiori, economicamente considerate.

Vi sono molte tasse che hanno delle disuguaglianze coperte, economicamente molto peggiori, sebbene appunto perchè coperte, sono politicamente migliori ed hanno minore difficoltà d'applicazione.

Ma se le tasse che hanno disuguaglianze scoperte hanno uno svantaggio politico, hanno anche il vantaggio di essere facilmente emendabili, appunto perchè il male è scoperto, e la pratica stessa tende a correggerlo.

Signori, io credo che questa legge se non si vorrà troppo presto, come ne vedo tendenza, cavarne un più forte prodotto di quello di cui io non la creda suscettibile se non dopo la esperienza paziente di più anni, potrà finire col fondare un giorno una tassa che abbia una funzione molto utile, vorrei dire, molto morale, in un sistema finanziario ben ordinato.

Io mi sento così profondamente convinto del bisogno che vi è di stare a parata contro il pericolo di sforzare inopportuno la produttività di questa tassa se non si vuole che faccia immanabilmente pessima prova, che intenderei di riproporre un emendamento che è rimasto sospeso, nell'articolo 11, in quella parte nella quale si obbligavano i denunzianti a notare il valore locativo dalla loro abitazione, nonostante che questo emendamento non abbia più tutta quella piena ragione di essere che aveva nell'altro più sostanziale emendamento ritirato dalla Commissione; e così sono coerente a quelle ragioni per le quali io aveva accettato l'emendamento oggi ritirato.

Signori, ho detto che non mi abbandono nè a tutte le speranze nè a tutti i timori, che suscita questa legge.

Ma appunto perchè non mi abbandono a grandi speranze, vorrei che non si bruciasse tutti i ponti, mi permetta l'onorevole Ministro delle Finanze, non vorrei che si bruciasse tutti i ponti che immettono nelle vie che abbandoniamo; non vorrei che si disorganizzasse affatto ciò che già è nelle antiche provincie abbandonando la statistica dei valori locativi; vorrei che neppure tutto si distruggesse in Toscana dove pure al valor locativo si fa qualche attenzione nella tassa che non mi pare da tutti abbastanza conosciuta, ed anzi vorrei che nuovi ponti si fabbricassero nelle provincie che non conoscono questa maniera di tasse, per il caso in cui in tutto non si verificassero le grandi speranze intorno all'esito di questa legge.

O le grandi speranze si verificheranno, ed il mio emendamento sarà per la esperienza giudicato superfluo e si ometterà di tener conto del valore locativo; o invece potremo accorgerci che la tassa riesce dove temono i suoi oppositori, e sarà gran ventura aver tenuta aperta od aver preparata una via nella quale saremo obbligati a camminare.

Io quindi, tornando alle parole dirette dall'onorevole mio amico Senatore Arnulfo ai componenti la Commissione, gli dico che non credo di essere in contraddizione con me medesimo se, non ostante che abbia convenuto nella convenienza dell'emendamento che poi è stato ritirato, pure voto tuttavia per la legge che stiamo discutendo. Ed anzi credo di mantenermi coerente a me medesimo quando, all'opportunità che sia venuta, sebbene generalmente si creda che del valore locativo nelle denunzie non si abbia altrimenti a dar nota, io riproporrò il relativo emendamento per conto mio quando fosse abbandonato dalla Commissione.

Senatore Pareto. Ho domandato la parola per fare una brevissima osservazione al signor Ministro, il quale dico che non era il luogo di parlare qua dell'emendamento ritirato della Commissione, perchè non poteva influire in nulla sugli articoli successivi; ma io penso di sì, perchè, quando parlate di una nuova quota che ripartite sopra un antico riparto, se il primo riparto è vizioso, ecco che la quota che viene a sopraggiungere rende più vizioso ancora il riparto medesimo.

In conseguenza mal si apponeva il Ministro dicendo che non si potesse più parlare di detto articolo.

Ma giacchè ho la parola prenderò a dire qualche cosa a riguardo della perorazione fatta dal sig. Relatore Scialoja. Esso disse che, malgrado l'imperfezione della legge, voterebbe come italiano e come cittadino la medesima, quasi che noi opponenti non potessimo dire altrettanto, non potessimo dire che voteremo contro la legge come italiani e come cittadini; perchè in questa legge vediamo tanti e tanti difetti che crediamo che il male che farà sarà maggiore del bene che potrà produrre.

In conseguenza italiano Scialoja in un senso, ma italiani anche noi che voteremo in senso contrario.

Quanto poi al Senatore Duchoqué esso, da prudente generale, non vuole abbruciar i ponti, e questo mi

fa credere che egli dubita della vittoria di questa legge; un generale che è sicuro d'andare avanti e di vincere, taglia i ponti per l'appunto dietro; ma chi dubita della vittoria mantiene i ponti, e qualche volta li raddoppia e triplica per potersi ritirare e al di là del fiume preparare nuovi attacchi, cioè si prepara addentellati per nuove leggi, onde con queste impinguare le finanze.

Osserverò poi ancora che dallo stesso banco della Commissione sono venuti molti e molti dubbi sull'efficacia di questa legge, e questi dubbi mi confermano sempre più che dalla legge non otterrà alcuno degli effetti che si propone.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Parlo oggi da un banco in cui siedono altri colleghi che hanno su questa legge idee diverse dalle mie, e mi vorrà quindi condonare il Senato se entro solo in lizza in questa materia.

Io non intendo di riandare le cose dette dall'onorevole signor Senatore Duchoqué; egli ha fatto l'apologia generica della legge, di cui io ho fatta la necrologia, credo molto più colorata ancora dell'apologia che ha fatto egli stesso, e mi limito perciò a poche cose.

Egli dice che non divide né i timori degli uni, né le speranze degli altri; egli tiene una via di mezzo, e dice questa legge può far bene, può avere un esito favorevole.

Se non si va progredendo intorno all'aumento della tassa stessa, io sono d'accordo che la legge, tenuta in confini molto ristretti, potrebbe dare qualche risultato. Ma domando io se è questo l'interesse....

Senatore Duchoqué. Domando la parola.

Senatore Di Revel.dello finanze; se le finanze, nelle condizioni in cui si trovano, possano contentarsi per alcuni anni avvenire di prendere soli 14 milioni o meno forse, in più di quanto si ricavi in ora dalle tasse consorelle?

Quindi io che mi preoccupo delle condizioni attuali e future delle finanze, insisto perchè sia respinta una legge che è un inganno, che non suffraga ai bisogni dell'erario dello Stato, e che anzi potrà rimandare ad un'epoca remota, e forse troppo tardiva, il riordinamento delle finanze medesime.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro delle Finanze, quindi l'avrà subito dopo il Senatore Duchoqué.

Ministro delle Finanze. Nelle prime sedute e durante la discussione generale, parlai largamente di questa legge in confronto delle tasse molteplici, ed in rapporto all'emendamento che la Commissione aveva proposto.

Mi era però riservato, allorchè verrà in discussione l'articolo che tratta del regolamento, e delle materie a cui deve nel regolamento provvedere, di rientrare in

questa materia, e di indicare le ragioni le quali, secondo me, stanno a favore della legge, non tanto nei suoi confronti colle imposte molteplici, quanto in se stessa per la sua intrinseca bontà.

Io sono pronto, se il Senato lo vuole, a svolgere ora quest'argomento, a difendere la legge considerata in sè e nel suo atto pratico, e non soltanto nei suoi confronti come si è fin qui molte volte fatto; ma non mi sembra che a proposito di quest'articolo 29 sia opportuno rientrare in siffatti argomenti. Perciò prego vivamente il Senato a non continuare una discussione interamente generica, e che non riguarda punto la specialità del soggetto di cui ci occupiamo.

Senatore Duchoqué. Io mi riserverò a parlare quando si crederà opportuno che si mettano in discussione le riserve di cui all'art. 11.

Presidente. Metto ai voti l'articolo....

Senatore Plezza. Io aveva fatto riserva di parlare....

Senatore Duchoqué. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Ha la parola il Senatore Duchoqué, poi l'avrà il Senatore Plezza.

Senatore Duchoqué. Tenendo conto delle considerazioni che si è creduto opportuno di fare in questo momento, io pregherei il signor Presidente a vedere se non fosse meglio di esaurire subito l'incidente relativo alle riserve dell'articolo 11, ora che abbiamo la memoria fresca della discussione che accidentalmente si è impegnata.

Presidente. Io non ho punto difficoltà a deferire all'istanza del signor Senatore Duchoqué, quando il Senato vi assenta. Forse sarebbe stato più naturale portarla un po' più oltre; ma siccome egli dice che ora è fresca l'impressione fatta dai diversi ragionamenti, io non ho difficoltà di mettere ai voti i due paragrafi dell'art. 11 che furono riservati. Però prima debbo lasciar parlare il signor Senatore Plezza il quale intende di fare una proposta.

Senatore Plezza. Intendo proporre un nuovo articolo; di modo che se il signor Presidente crede che sia meglio esaurire la mozione del signor Senatore Duchoqué, io parlerò dopo.

Presidente. Se il Senatore Plezza aderisce a che frattanto si pongano in votazione i due paragrafi dell'articolo 11 che rimasero in sospeso, o se non v'è alcuna osservazione per parte del Senato contro questa deliberazione, io leggerò i due paragrafi dell'art. 11.

Prego i signori Senatori di volersi riportare a pagina 77.

« Egli dichiarerà pure la somma d'imposta fondiaria prediale o urbana che annualmente è pagata sui beni a lui appartenenti o da lui usufruiti, o la parte d'usufrutto a lui spettante.

» Nella dichiarazione sarà indicata del pari la pigione che il contribuente paga per la principale abitazione

sua e della sua famiglia: e se occupa una casa propria o da lui goduta a qualsiasi titolo senza pagarne fitto alcuno, ne farà la descrizione indicandone anche il valore locativo presunto.»

Senatore **Duchoqué**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Duchoqué**. Queste due disposizioni erano strettamente connesse coll'emendamento che la Commissione ha ritirato. Sulla prima, su quella che si riferisce all'imposta prediale ed urbana, non mi trattengo, perchè dal mio punto di vista è meno importante, ed al bisogno di avere notizie intorno ad essa può il Governo spedatamente provvedere; nè d'altronde sarò io che verrò a chiedere che si complichi ancor di più, e senza proporzionata utilità, una legge già di per sé troppo complicata.

L'emendamento che io riprendo per conto mio è quello che si riferisce alla seconda parte che ha letto l'onorevole nostro Presidente, e sacrificando la congiunzione *del pari* che non trova più ragione, sarebbe come leggo:

« Nella dichiarazione sarà indicata la pigione che il contribuente paga per la principale abitazione sua e della sua famiglia, e se occupa una casa propria da lui goduta a qualsiasi titolo senza pagarne fitto alcuno ne farà la descrizione indicandone anche il valore locativo presunto. »

Ho già anticipatamente detto, nè so se nelle regole parlamentari sia stato molto opportuno, qual è almeno in parte il segreto movente per il quale riprendo questo emendamento. Ma siccome porre in una legge una disposizione che non abbia nessun rapporto con essa, sarebbe, convengo, tollerabile, io dichiaro che l'opportunità dell'emendamento resta in qualche parte, dopo ciò che il Senato ha approvato votando l'art. 23.

Il Senato nell'art. 23 ha approvato che le Commissioni possono tener conto del valor locativo delle abitazioni dei contribuenti. Di fronte ai grandi timori che si hanno sull'incertezza e sulla poca veridicità delle denunce, non può dispiacere che le Commissioni abbiano sempre sott'occhio l'elemento del valor locativo, come una certa guida che potrà loro essere molto utile.

Ma quand'anche ciò non fosse, in una gran parte dei casi trovo che sarebbe sempre molto incomodo, che sarebbe sempre cosa che porterebbe molti ritardi nella definizione delle operazioni, se ogni volta che s'incontrano dei dubbi doveassero le Commissioni entrare nella difficoltà di compiere, per dir così, la procedura, sospendere le operazioni, chiedere le mancanti notizie, per tornare al lavoro dopo le lungherie che si vorranno per ottenere le notizie istesse.

Sarà sempre cosa utile che l'elemento del valor locativo sia già consegnato nelle denunce, sia, dirò così, sul banco delle Commissioni, perchè possano farne conto ogni volta che ne occorra il bisogno.

Questo per me basta per giustificare la relazione che

pur sempre è tra la disposizione che vorrei vedere inclusa nella legge e la legge medesima, tra ciò che è disposto nell'articolo 23 e l'aggiunta che io vorrei all'articolo 11.

Ma poi consentitemi, o Signori, una breve parola, la quale, se avesse pure un valore, potrebbe, se non m'inganno, mettere tutti d'accordo intorno a quell'aggiunta.

Io dico a coloro che possono trovare perfetta questa legge, e possono avere le più grandi speranze su di essa: se tutte queste speranze, com'è da desiderare, si verificheranno, che male avrà fatto che nelle denunce niasi data nota del valor locativo? Una colonna di più che avrà figurato nella cartella delle denunce, sarà stata utile alle Commissioni in tutti quei casi nei quali avrebbero dovuto tardivamente e con grande imbarazzo delle operazioni ricercare quella notizia.

Quando la tassa abbia avuto quel pieno successo che tutti dobbiamo desiderare, si vedrà se sia bene che resti nelle denunce la nota sul valor locativo, o se possa questa nota essere negli anni successivi abbandonata. Dunque non vedo perchè coloro che hanno grandi speranze nel successo della legge, possano essere oppositori all'innocente emendamento.

Ora mi rivolgo agli oppositori della legge, e così mi trovo per primo di contro l'onorevole conte Di Revel, nel quale, per dir così, si personifica la più viva opposizione, e domando come e perchè potreste, o Signori, combattere l'emendamento, quando temete che la legge fallirà completamente al suo scopo?

O abbia un mediocre successo, o Signori, questa legge, o essa fallisca completamente al suo scopo, locchè speriamo che non sia, sempre sarà utile l'emendamento per alcune sue conseguenze. Se la legge ha un così mediocre successo, per cui nell'anno avvenire sia impossibile cavare da essa 55 o 60 milioni, e possa solamente dare per esempio i 30 che in quest'anno si chiedono, bisognerà pure che il Ministro delle Finanze si volga ad altre sorgenti e venga al Parlamento con qualche altro progetto, col quale cerchi di colmare la differenza tra i 55 milioni sperati ed i 30 soli che potessero solamente attendersi da questa tassa. E l'argomento si rinforza nell'ipotesi che non voglio ammettere che la legge completamente fallisca.

Se noi riteniamo che la ricchezza mobile in Italia possa dare ben più di 30 milioni all'erario, e questo io pure ritengo, se nonostante la tassa introdotta con questa legge non darà quello che dovrebbe aspettarsene, bisognerà bene che il Ministro delle Finanze si metta nella via di torturare altrimenti la ricchezza mobile, perchè o sola con una tassa che vada parallela a quella di che discutiamo, o in comunione, locchè sarebbe anche peggio, dia quel tanto di cui sarà bisogno.

Gran ventura sarebbe che si avesse già una raccolta di dati, specialmente dove oggi mancano affatto, per potere sollecitamente attivare un nuovo mezzo d'erario.

Il signor Senatore Di Revel, se ben mi ricordo, con

quell'amore per l'utile delle finanze che gli è, quasi direi, istintivo, vi diceva che egli non dà il suo voto a questa legge perchè vi vede un ritardo a ristorare le finanze, perchè vede che quando noi avremo votato questa legge avremo sperato di avere ristorate le finanze, e ci accorgeremo del contrario quando già sarà passato tanto tempo che solo fra 9, 12, 15 mesi dovremo pensare ad inaugurare un nuovo sistema, per il che ci vorrà grandissimo tempo.

Ora il mio emendamento in qualche modo andrebbe incontro a questo possibile, che voglio sperare non si realizzi.

Il signor Ministro delle Finanze sarebbe presto in grado di coltivare una nuova tassa sulla base del valore locativo, sulla cui base potrebbe la materia trattarsi anche in modo da non uscire dai termini della sola ricchezza mobile intorno a cui discutiamo.

Ma prima di finire, permettetemi, o Signori, che faccia una dichiarazione intorno al valor locativo delle abitazioni preso come indizio di ricchezza.

Alcuno lo decantano come buon misuratore di ricchezza, e così come ottimo mezzo di repartizione di tasse.

Altri esagerano le disuguaglianze, che pur son molte, alle quali conduce questo misuratore.

Ma, al solito, o Signori, la questione è piuttosto di disuguaglianze più o meno manifeste, che non sia di disuguaglianze maggiori o minori. Tutte le tasse hanno il vizio di disuguaglianza, voi lo sapete meglio di me.

Le tasse dirette che si trattano al di fuori di indizii affatto esteriori, hanno minori ineguaglianze, ma quelle che pure hanno, sono più scoperte, e perciò più correggibili, perchè la pratica continua tende a correggerle.

Le tasse per indizii, ma che si riscuotono direttamente, hanno in sé il vizio di sproporzione più che non le prime; ma quel vizio è alquanto meno scoperto e perciò men correggibile.

Le tasse sui consumi, che vogliono essere sui consumi generali perchè siano produttive, sono le più sproporzionate; ma di sproporzioni occultissime, e però affatto incorreggibili, se questa incorreggibilità non fosse ancor altrimenti insita alla loro natura.

Una grande autorità, quella del Mill, dice che il valor locativo è il miglior misuratore della ricchezza; io davvero presto ossequio a tanta autorità, ma in questo articolo ardisco dissentirne.

Non ostante però, ed ecco la conclusione della mia finale dichiarazione, se noi dovessimo ricorrere ad un altro fonte d'imposta, siccome abbandonando l'indizio del valor locativo, non vi sarebbe altra via che quella di nuovi dazii di consumo oltre i già votati, io non so come sul serio si avrebbe coraggio di far sopportare ai contribuenti le tanto maggiori ed invincibili disuguaglianze, come sono quelle proprie di tali dazii, sul fondamento che il valor locativo sia un pessimo misuratore di ricchezza.

E se questo mezzo sarebbe il primo, se non l'unico, a cui io penso si potrebbe ricorrere, io non veggo perchè non abbia a tenersene conto fin d'ora per ogni eventualità, quando d'altronde il tenersene conto presta una utilità alla applicazione della stessa legge presente, dopo che il Senato ha votato, coll'aggiunta dell'ultimo inciso, l'articolo 23.

Non ho saputo rendervi più brevemente la ragione intera del mio emendamento, dacchè l'occasione me ne fosse affatto improvvisu.

Ministro delle Finanze. Io non seguirò il preopinante in tutto il suo discorso; lo riassumo in una parola, egli invoca l'antico adagio *quod abundat non vitiat*.

Egli conviene che la legge è indipendente da questo, e che il valor locativo non è altro che un succedaneo preso dalla Commissione quando mancano gli altri elementi di giudizio; ma nondimeno lo vorrebbe come risorsa in caso che la legge non riuscisse quanto si desidera, come dato statistico, come mezzo di ottenere quei vantaggi che vi ha descritti.

Io non posso accettare questa proposta.

Non la posso accettare perchè non credo sia il caso che egli opina, del *quod abundat non vitiat*, ma credo che in questo caso *quod abundat vitiat*.

Prima di tutto gli fo riflettere che non si potrebbe prendere il valor locativo generalmente in tutti i casi, senza prendere ad un tempo ancora la denuncia della rendita fondiaria.

Il valore locativo se si proporziona ai soli redditi di ricchezza mobile, io ho dimostrato quanto sia lontano dal vero; ma non così lontano sarebbe ove si proporzioni ad un reddito mobile complessivo.

Quindi comprendeva benissimo che la Commissione, nel concetto che il valor locativo facesse parte integrante del meccanismo di questa legge, prendesse non solamente la denuncia del valor locativo, ma eziandio, come proponeva di fare nell'articolo 11, la denuncia della rendita fondiaria o, in mancanza di essa, la denuncia dell'imposta prediale governativa che, moltiplicata per dieci, può presuntivamente dare la rendita fondiaria del proprietario.

Ma intorno a questa molteplicità di denunce osservo che può facilmente esserne turbata e confusa la mente del contribuente.

Se voi vi presentate al contribuente e gli parlate questo linguaggio: Voi siete proprietario e pagate la tassa fondiaria degli stabili di vostra proprietà; voi per la ricchezza non fondiaria dovete pagare un'altra tassa: dunque dichiarate veridicamente qual è la vostra rendita non fondiaria. Dividetela in quelle parti che la legge ha prescritte perchè possa essere differenziata nei calcoli della rendita imponibile.

Ciò è chiaro, semplice e non genera confusione.

Ma se voi dite al contribuente che oltre questa denuncia veridica, la quale sarà la base della tassa, egli deve altresì denunciarvi il valor locativo e la rendita

fondiarìa, io temo che suscitereste nell'animo suo tale confusione e tali dubbi da rendere meno facile la legge che desideriamo, ed è tanto urgente per le nostre finanze di vedere attivata.

È sotto questo aspetto principalmente, che io non posso accettare la proposta del mio amico Senatore Duchoqué; mentre d'altra parte non potrebbe mai indurmi ad accettarla, un timore, dal quale in questo momento debbo aborrìre, ed ogni mio sforzo debbe tendere alla più sollecita attuazione di questa legge.

Senatore Scialoja, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola

Senatore Scialoja, Relatore. Dopo le ragioni rassegnate dal signor Ministro al Senato, e dopo la discussione che ha avuto luogo, debbo aggiungere alcune brevi note sopra questi due paragrafi riservati facendomi interprete della maggioranza della Commissione.

Quanto alla dichiarazione dell'imposta fondiaria, rammenti il Senato che nel disegno di legge come è stato votato dalla Camera dei Deputati, e come è stato presentato dal Governo, si richiedeva la dichiarazione di tutti i redditi indistintamente, cioè de' fondiari e dei non fondiari.

La Commissione vi propose un emendamento al primo paragrafo di questo articolo che voi avete già votato; col quale emendamento voi ammettete che nella dichiarazione si facesse parola dei soli redditi non fondiari.

Ma complemento di questa prima parte dell'emendamento della Commissione era il secondo paragrafo dell'articolo 14 che oggi è combattuto dal signor Ministro. Quel secondo paragrafo sostituiva alla dichiarazione della rendita fondiaria la dichiarazione dell'imposta fondiaria. Parve alla Commissione che fosse obbligo troppo pesante pel tassatore e per le Commissioni tassatrici l'entrare a verificare la rendita reale fondiaria per tenerne conto nell'estimazione della ricchezza di un individuo, e quindi, per non gravarlo soverchiamente, nel caso che la poca rendita non fondiaria dichiarata, non si riscontrasse bene colla sua agiatezza e col suo largo modo di vivere.

Volle dunque la Commissione agevolare i contribuenti, non volle loro aggiungere un peso novello, volle sostituire alla dichiarazione obbligatoria della rendita fondiaria la dichiarazione obbligatoria della imposta fondiaria.

Quali erano, signori, le ragioni per cui il Governo aveva nel suo disegno di legge dimandato la dichiarazione della rendita fondiaria oltre di quella dei redditi non fondiari?

Erano tre i motivi: Dapprima quello di evitare il grande inconveniente in cui possono cadere il tassatore in difetto di dichiarazione, ed il tassatore medesimo e la Commissione in ogni altro caso, quando raffrontando il modo di vivere del contribuente col piccolo reddito imponibile dichiarato, sono indotti a supporre che abbia

una entrata maggiore, e quindi a sottometterlo ad una quota d'imposta maggiore di quella che dovrebbe. Ma se il dichiarante denunciava che ha una certa entrata non fondiaria, e che nel tempo stesso paga tanto di fondiaria, cioè una somma che moltiplicata per 10 rappresenta la rendita di 10, di 20, di 100 mila lire, il tassatore e la Commissione facilmente comprenderebbero che se ha vettura, se ha più domestici, se occupa una ricca casa, ha di che pagar tutto questo colla rendita, che non è soggetta alla specie d'imposta, di cui trattiamo; e quindi non troverebbero argomento alcuno per aumentare ipoteticamente l'entrata imponibile denunciata. Se poi il dichiarante tace, la Commissione non è in debito di andar essa ricercando la notizia delle sue rendite fondiarie, nè volendo riuscirà sempre ad ottenere cotesta notizia: perchè i beni immobili si possono possedere in comuni molto distanti da quello dove risiede il contribuente, e spesso in altre provincie, che sono state da secoli in poca o nessuna relazione l'una coll'altra.

Veramente non può pretendersi che le Commissioni vadano rintracciando d'ufficio le entrate fondiarie, per provare che colui il quale spende apparentemente più del reddito dichiarato, sopperisca alle spese con rendita fondiaria, e non con rendita imponibile.

Ecco una delle ragioni per cui la vostra Commissione richiedeva l'indicazione dell'imposta fondiaria.

Ma ve ne ha due altre.

Presidente. Intende il signor Relatore di sostenere questi due paragrafi?

Senatore Scialoja, Relatore. Dico le ragioni per cui la Commissione intende di sostenerli.

Ieri votando l'articolo 28 il signor Ministro sopra una interrogazione del Senatore Martinengo dichiarò una cosa che è perfettamente vera; cioè a dire che quando un individuo abbia 250 lire o meno d'entrata non fondiaria, se ha un'entrata fondiaria per la quale si veda chiaro che egli non è mica povero, debba pagare sulle 250 lire o meno, non la tassa eccezionale di due lire, ma la tassa maggiore del tanto per cento.

E per vero i favori concessi alle piccole entrate, in questa legge, sono in realtà concessi in ragione della poca fortuna del contribuente.

È necessario dunque sapere se il contribuente oltre l'entrata mobile abbia anche l'entrata fondiaria non soggetta ad imposta.

Terza ragione. — Nell'articolo 32 è detto che i contribuenti sono ammessi a dichiarare le annualità passive anche ipotecarie, che aggravano il reddito proveniente da ricchezza mobile. Di queste annualità passive si tiene conto ai contribuenti, purchè ne sia pienamente giustificata la sussistenza, ecc.

La vostra Commissione quando esaminò quest'articolo fece a se medesima la seguente domanda: « Nel

caso in cui non apparisca da documenti o da circostanze chiare di fatto, che una somma quantunque ipotecata, sia stata presa per un'industria, per un commercio o per altro uso; da cui si ritrae un'entrata imponibile, un reddito di ricchezza mobile; o nel caso che il debitore sia nel medesimo tempo proprietario di beni stabili e fornito di reddito di ricchezza mobile; come si imputerà il debito di cui la legge vuole che si tenga conto, in quanto grava la entrata proveniente da ricchezza mobile? »

La Commissione ritiene che nei casi dubbi, quando non apparirà chiaro se il debito colpisca la ricchezza o le rendite fondiarie, o la ricchezza e i redditi non fondiarii, si debba interpretar l'articolo in modo che il debito sia imputato proporzionalmente sulle due specie d'entrate; in guisa che una parte di quel debito si consideri pagata colla rendita fondiaria, ed un'altra coll'entrata non fondiaria.

Ora, Signori, come si potrebbe fare quest'imputazione se il contribuente non dichiarasse la sua rendita fondiaria?

Ecco le tre ragioni per le quali la dichiarazione della rendita fondiaria parve alla Commissione che fosse stata saggiamente richiesta e dal Governo e dall'altra Camera del Parlamento.

Se non che sembrando alla Commissione medesima ardua cosa la denuncia della rendita reale fondiaria, e cosa penosissima il verificarla, sostituì alla denuncia della rendita fondiaria la denuncia dell'imposta fondiaria; e le parve altresì che moltiplicando quest'imposta per 40 si avrebbe un multiplo sufficientemente esatto, e tale che bastasse per gli usi che ho rammentati.

Quanto al valor locativo, aggiungerò alle cose dette dall'egregio mio amico Senatore Duchoqué, una sola osservazione, ed è questa. L'imposta di cui ci occupiamo è di contingente: ed è assai probabile che non basterà un anno solo di esperienza per abbandonare il contingente. Non pertanto è innegabile che questa prima volta il contingente sarà ripartito con la scorta di criterii certamente probabili, ma di una tale probabilità da non escludere che nella pratica vi possano essere ineguaglianze ed anche grosse ineguaglianze, le quali saranno tollerabili solo perchè possono essere in breve tempo corrette, emendate. Ma se la continuazione di un contingente, come io reputo, sarà per più tempo necessaria, sarà pure urgente cosa il sostituire a quei criterii degli altri che siano meno incerti.

Compiuto quello, che dicesi catasto, o registro di entrata, che sarà per questo primo anno certamente incompleto, e che è mutevolissimo di sua natura, si avrà un certo criterio che quantunque inesatto sarà senza confronto più fondato di qualunque altro di quelli che oggi sono nella legge. Ora, se a questo criterio se ne aggiungesse un altro che ha per lo meno la stessa importanza, cioè quello dei valori locativi di un dato Comune; io credo che si avrebbero negli anni avvenire

due criterii così vicini alla realtà delle cose che si potrebbe senza inconveniente pratico misurarvi il contingente, ed ottenere dal medesimo tutti i vantaggi che nella discussione generale furono indicati senza alcuna delle disuguaglianze che oggi si possono ragionevolmente temere. Queste sono le ragioni che io a nome della Commissione sottometto al Senato.

Ministro delle Finanze. Io credeva che la Commissione abbandonando l'emendamento da lei proposto abbandonasse ancora questa parte che ne è un corollario, e veggio che l'onorevole Relatore ha oggi piuttosto rappresentato i pensieri che mossero già la Commissione a fare la proposta, piuttosto che affermare che la Commissione vi tenga ancora fermamente.

Quanto a me io confesso, che le ragioni addotte dall'onorevole preopinante, come che con grandissima dottrina e sottilità non mi persuadono.

Non mi persuadono perchè veggio la cosa di una forma assai più semplice, di quello che la veggia egli. Egli dice: voi avete bisogno della denuncia del valore locativo e della denuncia dell'imposta fondiaria. Io direi invece la somma della rendita fondiaria, perchè una volta che si devo chiedere una denuncia è molto meglio chiedere la denuncia della rendita stessa, anzi che la denuncia d'un indizio per fare poi su questo una seconda operazione, e ritrovare la rendita.

Ma, dice l'onorevole preopinante, voi avete bisogno di questo per caso d'un uomo che denunciando 250 lire annue imponibili, volesse venire sottoposto alla tassa di favore, quando poi avesse anche 100,000 lire di rendita fondiaria.

Ben di rado avverrà che una persona grandemente facoltosa non abbia che 250 lire di rendita mobile e che invochi la tassa di favore di lire 2; ma quando anche ciò avvenisse, la notorietà pubblica è sufficiente per correggere questo errore, mentre non è necessario di sapere qual rendita fondiaria abbia, o quale sia il valore locativo, bastando vedere la vita che mena per sapere che certamente non gli bastano 250 lire di reddito annuo.

Nè tampoco mi muove quanto egli dice riguardo all'articolo 32.

Una persona denuncia l'annuo suo reddito di ricchezza mobile, e dice: io possiedo una filatura la quale mi rende 50 mila lire all'anno; ma badate che su questa filatura esiste un debito ipotecario sul fabbricato, sulle macchine a vapore, sugli altri oggetti dello stabilimento. Or bene, questa passività, comechè ipotecaria, gli è abbonata perchè evidentemente non è già un debito ipotecario della natura di quello che gravita su un predio rustico: di questo si potrebbe dire che gravita sulla fonte dell'industria.

Ecco come intendo io l'art. 32, che a questo modo parmi semplicissimo e chiarissimo.

Se poi volgo le mie considerazioni ad un altro punto e penso al grau disturbo che dovrebbero avere i con-

tribuenti di dover fare l'uno appresso all'altro queste denunzie: se penso che la loro mente, per avventura si fuorvierebbe, perchè invece d'un'imposta sulla ricchezza mobile potrebbero dubitare che il valore locativo accenni ad una tassa quale ora è la personale e mobiliare, se penso che colla denuncia dell'imposta fondiaria potrebbero dubitare che si voglia porre nuova tassa sulle rendite dei loro fondi, vado convinto e persuaso che gli inconvenienti ed i pericoli supererebbero di gran lunga gli ipotetici vantaggi che si sperano da altra operazione, che non è punto necessaria al buon assetto di questa legge, anzi è da essa affatto indipendente.

Egli è certo che la perequazione dell'imposta fondiaria che abbiano proposta al Parlamento non può essere l'ultima parola in questa materia; essa non può essere se non una perequazione la quale toglie le generali e le più scabrose differenze mentre deve essere susseguita quasi immediatamente da un secondo lavoro che conduca ad una perequazione assai più esatta e più vicina al vero.

Ora, io credo che soprattutto per quanto concerne i fabbricati, la perequazione baserà principalmente sopra le denunzie, sopra le consegne, sui valori locativi, come già si è praticato, se non erro, negli ultimi estimi urbani di queste provincie. Credo conseguentemente che i dati che desidera l'onorevole Relatore, e con esso l'onorevole Senatore Duchoqué, potranno venir forniti da un'operazione susseguente, e potrebbero venire richiesti ancora indipendentemente da questa legge, se lo si credesse necessario.

Ricercarli adesso, comechè ciò non alteri la legge ma la lasci quale è, tuttavia a mio avviso sarebbe più atto a perturbare la legge stessa, che non ad agevolare la buona esecuzione.

Presidente. Metto ai voti disgiuntamente i due paragrafi che rileggerò dell'art. 11.

« Egli dichiarerà puro la somma d'imposta fondiaria prediale o urbana che annualmente è pagata sui beni a lui appartenenti o da lui usufruiti, e la parte d'usufrutto a lui spettante. »

Chi approva questo paragrafo, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Passo al secondo paragrafo.

« Nella dichiarazione sarà indicata del pari la pigione che il contribuente paga per la principale abitazione sua e della sua famiglia: e se occupa una casa propria o da lui goduta a qualsiasi titolo senza pagarne fitto alcuno, ne farà la descrizione indicandone anche il valore locativo presunto. »

Senatore Pareto. Domando la parola per far osservare che non essendo passato il primo paragrafo bisogna togliere in questo le parole *del pari*.

Presidente. È un caso di redazione, del resto rammenterò il Senatore Pareto che il Senatore Duchoqué l'aveva detto.

Senatore Pareto. Siccome era stato letto è per ciò che ho fatto tale osservazione.

Presidente. Io doveva leggere testualmente il paragrafo, ma sicuramente bisognerà toglierle quando fosse approvato.

Metto ai voti il paragrafo colla riserva indicata prima dal Senatore Duchoqué e dopo dal Senatore Pareto.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Tutte le altre parti dell'articolo furono già approvate, meno questi due paragrafi.

Ora viene la proposta del Senatore Plezza che è concepita in questi termini:

« In nessun caso l'imposta assegnata ad un contribuente potrà essere superiore ad un decimo del reddito netto del capitale che si è voluto imporre. »

Vuol svolgere la sua proposta?

Ministro delle Finanze. Domando la parola per una spiegazione.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Darò una spiegazione per cui forse il Senatore Plezza ritirerà il suo emendamento.

Permetta che gli faccia considerare che è impossibile che si arrivi al 10 per cento del reddito netto; quindi parmi inutile la sua proposta.

Senatore Plezza. Se fosse stato adottato l'emendamento che proponevo l'altro giorno, che si potessero far sentire le loro ragioni dai Comuni prima dell'assegnazione definitiva del contingente comunale, allora crederei impossibile che si verifici un'imposta così grave; ma coi difetti che noi vediamo in questa legge prima pel riparto del contingente provinciale, poi pel riparto comunale, poi pel riparto ai contribuenti, riparti tutti che si fanno ad arbitrio, può darsi benissimo che nell'assegnare la sua quota ad ogni contribuente sia per qualcuno imposta più del 10 per cento la rendita che si vuole imporre. Ora siccome il decimo del reddito netto è quell'imposta, per così dire, normale che si è voluto adottare in altra legge, io proporrei che in nessun caso questa nuova imposta possa essere oltrepassata.

Se il signor Ministro non crede possibile che questo caso avvenga, non devo aver difficoltà a lasciare inserire l'aggiunta nella legge.

Ministro delle Finanze. Ho difficoltà e la respingo perchè il metter ciò in questa legge può anche spaventare i contribuenti; sembrerebbe che si voglia per avere i 30 milioni, imporre il 10 per cento sulla rendita netta.

Senatore Pareto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pareto. Io vengo in appoggio dell'emendamento del Senatore Plezza perchè credo che con tutti i criteri che ivi sono stabiliti succederà per lo appunto che in alcuni luoghi ci acosteremo molto al decimo.

Ora è bene che non giunga a questo limite appunto perchè non si spaventino le popolazioni.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Permetta che domandi se l'aggiunta è appoggiata.

Senatore Lauzi. Sarebbe per soggiungere.....

Presidente. Le darò la parola dopo che si saprà se l'emendamento è appoggiato.

Senatore Lauzi. Le poche parole che intendo dire tenderebbero a indurre il Senatore Plezza a ritirare il suo emendamento, e ad evitare così una discussione superflua.

Io vorrei dire che siccome ciò che induce specialmente il Senatore Plezza a proporre questo nuovo articolo è il riflesso che non è stato ammesso come articolo di legge ciò che egli desiderava, cioè la comunicazione del riparto fatta ai comuni dall'agente finanziario prima che il Consiglio provinciale se ne occupi; avrei intenzione all'articolo in cui si parla delle facoltà che dà il Regolamento, di pregare il signor Ministro ad ammettere un'altra facoltà nell'articolo aggiunto, ove fosse detto che si potrà ordinare che i riparti sieno comunicati ai comuni.

Presidente. Non si possono introdurre altre idee: non è ancora determinato se sia appoggiato l'articolo proposto dal Senatore Plezza. Di più il Senatore Plezza non ha nemmeno ancora terminato di svolgere la sua proposta. Dunque tutto questo sarebbe intempestivo.

Il signor Ministro aveva interrotto il signor proponente perchè credeva con una osservazione far ritirare la proposta.

Il signor proponente ha terminato lo svolgimento?

Senatore Plezza. Le mie ragioni le ho già dette, e sono che io credo sia necessario in una legge tutta d'arbitrii di porre un limite massimo agli errori che possono succedere per la diversità dei giudizi di tanti arbitrii e la diversità grande delle quote che ne deve risultare.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. È per sapere cosa veramente si intendeva con questo emendamento: se il Senatore Plezza vi comprendeva la sopratassa che può gravare il contribuente.

Senatore Plezza. Nella legge sui fabbricati si è detto che l'imposta è il decimo della rendita netta; si intende l'imposta erariale, cioè quella che pei fabbricati si paga allo Stato. Le sopratasse pei provinciali e comunali sono fuori di questo limite.

Intendo dunque che in questa legge per l'imposta che sta per stabilirsi si stia nei limiti delle altre imposte, nulla più.

Presidente. Chi appoggia l'articolo proposto dal Senatore Plezza, voglia sorgere.

(È appoggiato.)

Continuo la parola al signor Senatore Pareto.

Senatore Pareto. Io vengo, ripeto, ad appoggiare l'emendamento Plezza, perchè realmente con quei criteri che sono stabiliti da prima potrà succedere facilmente che in alcune provincie si accosti al decimo, per non dire che si superi.

Ora siccome importa che questa tassa non sia così grave, e che non spaventi i contribuenti, io voglio che per l'appunto sia determinato un limite.

Il signor Ministro dice: spaventerete i contribuenti. Ma io credo che gli spaventerete di più quando si possa supporre che si passi il decimo, ed il decimo è già grave, ma può esser tollerabile. Ma se invece il contribuente crederà che gli si possa imporre il 12 e il 15, sarà molto più spaventato, e il timore che aveva il signor Ministro si avvererà quando non si accetti questo emendamento.

D'altronde è giustissima l'osservazione del Senatore Plezza, il quale dice: nelle altre leggi avete questo limite. Nella fondiaria, ma più particolarmente in quella dei casaggiati avete il decimo: se qui non lo mettete si potrà credere che si potrà andare al di là, e sicuramente sarebbe troppo grave una legge che imponesse il 12 o il 15.

L'imporre dunque un limite non importa al Ministro, ma rassicura il contribuente, e per conseguenza facilita la legge.

Per me non potrei parlare che per il rigetto; ma siccome voglio migliorare la condizione dei contribuenti, appoggio l'emendamento del Senatore Plezza pel caso che fosse adottata la legge.

Presidente. Metterò ai voti la proposta di articolo del signor Senatore Plezza.

Chi l'approva, sorga.

(Dopo prova e controprova è approvata.)

Ora, omettendo gli articoli stati introdotti dalla Commissione e che poscia furono abbandonati dalla medesima, ci porteremo all'articolo 30 del progetto ministeriale di cui do lettura.

« Art. 30. All'effetto delle disposizioni degli articoli precedenti sarà formato in ogni comune, o consorzio di comuni, un catasto della rendita di ogni cittadino secondo le prescrizioni che verranno stabilite dal Ministro delle Finanze.

« Il catasto servirà alla ripartizione del contingente comunale o consorziale fra i contribuenti del comune o del consorzio. »

A quest'articolo il signor Senatore Plezza aveva fatto una riserva di un emendamento, riferibile all'art. 2.

Senatore Plezza. La mia riserva non si porta su quest'articolo, ma sull'articolo 36. La riserva tendeva a che si esprimesse che i 30 milioni erano la imposta di un anno intero, e non solamente di una frazione del 1864, se mai negli ultimi mesi del 1864 fosse andata in vigore la legge, perocchè la locuzione dell'articolo 2 dice, che nel 1864 si pagheranno 30 milioni

e non escludo la possibilità che si esigano i 30 milioni anche come imposta di pochi mesi.

La legge può andare in vigore alla fine del 1864 per esempio nel mese di dicembre e colla locuzione attuale della legge, se è conservata, si avrebbero da pagare 30 milioni per un mese cioè, per la sola parte che rimane del 1864, il che non è nel pensiero del Governo; onde è che io vorrei si esprimesse nella legge che i 30 milioni saranno l'imposta di un anno intero. Ma di ciò sarà opportuno parlare quando verrà in discussione l'articolo 36 ministeriale.

Presidente. Dunque si riserva all'art. 36.

Se non vi ha chi domandi la parola metto ai voti l'art. 30.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Senatore Scialoja, Relatore. La Commissione proporrebbe la soppressione del seguente art. 31.

Ministro delle Finanze. Accetto la soppressione dell'art. 31.

Senatore Farina. Domando la parola per proporre un'aggiunta all'art. 30.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Nella discussione generale, appoggiandomi alla definizione di quello che si chiama catasto, censo nel diritto romano, ed è accettata nella locuzione universale, io avevo mosso censura contro le espressioni che si trovavano nell'articolo 30.

L'articolo 30 fu votato senza che me ne avvedessi, quindi quanto alla censura delle espressioni non è più il caso di parlarne.

Ma la mia censura non cadeva tanto sulle espressioni quanto sul fatto cioè di volere costituire una specie di statistica, se non si vuole chiamare catasto stabile, della ricchezza mobile, la quale necessariamente essendo mobile, va soggetta a continue variazioni di cui devesi tenere conto.

Venne contro le mie osservazioni citato l'esempio del catasto toscano nel quale si parla di ricchezza mobile, ed anzi vi ha un cadastrino perfino dei traffici.

Senza entrare per ora nella storia di quel catasto, mi limiterò ad osservare che appunto perchè concerne la ricchezza mobile, eravi una disposizione in origine inserita nella legge relativa che dovesse rivedersi questo catasto, che meglio sarebbe chiamare statistica, ad ogni lasso di tempo di tre anni, appunto per poterlo modificare a seconda della variabilità degli elementi che costituiscono la ricchezza mobile.

Per tale motivo io proporrei un'aggiunta a quest'articolo nella quale appunto si dicesse che il catasto della ricchezza mobile sarà riveduto ogni tre anni per potere lo stesso prestarsi a quelle modificazioni che possono essere necessarie e che sono tanto naturali all'essenza della ricchezza mobile stessa.

Presidente. Debbo fare la consueta dichiarazione

che quanto alla numerazione degli articoli essa verrà regolata in fine della discussione, tenendo conto degli articoli che durante il corso della medesima furono aggiunti o soppressi.

Debbo pure avvertire che la riserva del signor Senatore Plezza di portare un emendamento all'art. 36 potè dar luogo ad un equivoco credendo che facesse l'articolo 36 del progetto della Commissione, quando invece era l'art. 36 del primitivo progetto ministeriale.

Senatore Scialoja, Relatore. Ciò che desidera il Senatore Farina pare che stia nell'art. 35, dove è detto che il Governo ha la facoltà di provvedere perchè le mutazioni avvenute durante l'anno 1864 vengano registrate nel catasto di cui all'art. 30. Si parla del solo anno 1864, perchè tutta la legge è sottoposta alla durata di questo termine.

Senatore Farina. Io vedo la portata delle osservazioni del Relatore e l'apprezzo, ma vi è però una circostanza, che per attuare questa legge saranno necessari tanti preparativi che non so se fra un anno solo si potrà attuare; non vorrei vedere quindi che si mandasse avanti senza mai essere riveduta per molti anni, mediante l'inserzione dell'articolo relativo nel bilancio annuale. Dunque se il Senato crede che si rimandino le osservazioni che feci all'art. 31, io acconsento, altrimenti propongo ora quest'aggiunta.

Ministro delle Finanze. Prego il Senato di non rimandare quest'articolo, poichè questi rimandi sogliono essere molte volte occasione che si ripeta una discussione già fatta.

Credo poi che non sia il caso di adottare l'aggiunta voluta dal Senatore Farina, perchè la legge come è non avrà a durare tre anni; e per la natura stessa della legge il catasto sarà modificato tutti gli anni.

Parmi che l'adottare questa precauzione sarebbe cosa inutile e superflua, come per avventura è stata l'altra precauzione di non oltrepassare il 10 0/0 dei redditi che pur è stata votata dal Senato. Anzi questa seconda precauzione non solo la reputo superflua, ma non adeguata allo spirito della legge e dannosa.

Presidente. Il sig. Senatore Farina propone all'articolo 30 un'aggiunta....

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Presidente. Mi permetta: prima d'accordarle la parola debbo dimandare se è appoggiata l'aggiunta proposta dal Senatore Farina.

Chi intende appoggiarla, si alzi.

(Appoggiata.)

La parola è al Senatore Cambray-Digny.

* **Senatore Cambray-Digny.** Ho chiesta la parola per pregare il Senatore Farina a voler o modificare la sua aggiunta o ritirarla, mentre mi sembra che possa tornare pregiudicevole lo stabilire che la revisione del catasto si debba fare ogni tre anni.

A mio avviso la revisione del catasto della ricchezza mobile è una necessità che non ha bisogno di essere

espressa: essa deve aver luogo in ogni anno, giacchè ove la cosa fosse diversamente, e si dovesse stare più anni senza farla, ciò potrebbe evidentemente avere conseguenze assai gravi nell'applicazione della legge.

Quindi, ove il signor Senatore Farina intenda di insistere nella sua proposta, io lo pregherei a volerla almeno modificare nel senso che la revisione del catasto debba farsi tutti gli anni.

Senatore Farina. Mi unisco ben volentieri all'emendamento proposto dal signor Senatore Cambray-Digny; ma siccome non c'era niente, ho creduto che almeno almeno un limite di tre anni si dovesse ammettere.

Del resto poi se il signor Ministro mi dichiara che intende di far rivedere tutti gli anni il catasto, io ritiro il mio emendamento; lo ritiro anche dietro semplice dichiarazione, ma qualche cosa ci vuole.

Presidente. Non essendovi dichiarazione per parte del signor Ministro io debbo mettere ai voti l'aggiunta proposta dal signor Senatore Farina.

Senatore Lauzi. Io credo, come il Senatore Cambray-Digny, che sia pericolosa quest'idea dei tre anni, perchè naturalmente il catasto della ricchezza mobile deve essere mobile, come la ricchezza di cui si occupa. Mi pare che all'articolo 35 si accenni già che i contribuenti potranno far notare sul catasto le variazioni avvenute nella loro ricchezza; perciò lo stabilire la revisione a tre anni farebbe credere che per tre anni dovesse rimanere invariabile come base della tassa, locchè non è possibile. Io inclinerei quindi a lasciare l'articolo come è.

Senatore Duchoqué. Se ben riflette l'onorevole Senatore Farina, nell'articolo 30 già votato trova la spiegazione di tutto, e quindi mi pare che forse potrebbe ritirare il suo emendamento. È detto all'art. 30: « All'effetto delle disposizioni degli articoli precedenti, sarà formato in ogni comune un catasto della rendita di ogni cittadino, ecc., ecc. » dunque di due cose l'una; o questa legge durerà, o non durerà; se non durerà è inutile parlare di questo catasto, se durerà è naturale che ogni anno bisogna che il catasto corrisponda alle rendite dei cittadini sommate insieme.

Senatore Farina. Se mi fosse lecito darei una spiegazione.

Presidente. Come proponente ha la parola.

Senatore Farina. Ho fatto questa proposta ben sapendo che ogni individuo può far variare la sua rendita; ma devo osservare che specialmente le persone non molto agiate non pensano punto a domandare questa revisione. Inoltre io nella discussione generale ho indicato alcune circostanze che fanno variare generalmente la condizione della ricchezza mobile in una provincia. Ho citate le variazioni che dipendono dall'andamento generale del commercio, le variazioni che possono avvenire nel prodotto degli stabili, come sarebbero le malattie dei bachi, la crittogama e simili; quindi queste circostanze dando luogo ad un'alterazione

generale nel sistema della ricchezza mobile in quel determinato paese o provincia, devono conseguentemente dare luogo ad un cambiamento di quella prima ripartizione che fa il Governo dell'imposta fra le singole provincie, e senza che forniscano al contribuente un motivo per ottenere uno sgravio d'imposta, pure è certo che egli almeno in genere ne risente le conseguenze. Dunque io credo che per prevenire tali inconvenienti fosse opportuno questa revisione. Se invece d'ogni tre anni si vuole ogni anno, tanto meglio, ma quantunque ogni individuo particolare possa far diminuire la sua quotità, credo che ad ogni modo sia la convenienza che ogni anno il catasto subisca la revisione. Del resto deciderà il Senato.

Senatore Cambray-Digny. Non vorrei tediare il Senato ritornando sopra questo argomento, tuttavia sento il bisogno di dire le ragioni per cui non credo necessario alcun emendamento per stabilire la revisione della ricchezza mobile, quando viene da sè, dalla necessità cioè delle cose.

Le considerazioni testè esposte dal Senatore Farina mi confermano in questo pensiero.

Chiunque, per esempio, si trovi tassato eccessivamente ricorrerà e dimostrerà che è tassato troppo. Supponiamo che quest'individuo abbia una ricchezza mobile della metà o del terzo in meno di quella che aveva l'anno passato; stabilendo la revisione del catasto ogni tre anni verrà tassato per una ricchezza della metà o del terzo maggiore di quella che nell'anno effettivamente possiede: ora ciò evidentemente sarebbe impossibile, ed al suo reclamo, quando comprovato di non avere quella ricchezza, bisognerebbe rettificare il suo operato e farlo pagare in proporzione delle possedute ricchezze. Per conseguenza io ritengo che la revisione del catasto sia indispensabile per le disposizioni stesse della legge, mercè le quali ognuno deve essere tassato secondo il reddito che possiede nell'anno e che perciò non siavi necessità di emendamento.

Tuttavia, se emendamento vi deve essere, questo dovrebbe essere nel senso che la revisione si faccia ogni anno.

Senatore Pareto. Io credo che realmente questo catasto bisogna rivederlo anno per anno non solo nella vista del particolare, ma più ancora nella vista della Provincia e del Comune.

Successo per esempio una guerra quest'anno; quella provincia marittima dovrà pagare tanto, perchè si supponrà che abbia X; ma l'anno venturo dopo la guerra questo capitale non è più lo stesso, perchè è diminuito, perchè i bastimenti sono stati colati a fondo dal nemico, insomma quella provincia si trova in uno stato molto deteriore da quello che era prima. In conseguenza non solo bisogna rivedere il catasto per rapporto agli individui, ma anche per rapporto alla provincia; epperò credo che sia utilissimo, anzi necessario di mettere nella legge l'emendamento in cui si

dice che il catasto sarà riveduto ogni anno. E se nessuno formola l'emendamento, lo formolo io, cioè dicendo che si dica :

Il catasto della ricchezza mobile sarà riveduto ogni anno.

Presidente. Prima domanderò se è appoggiato l'emendamento del Senatore Pareto.

Il Senatore Farina lo accetta?

Senatore Farina. Lo accetto.

Ministro delle Finanze. Io non accetto nè l'uno nè l'altro.

Presidente. Chi appoggia l'emendamento del Senatore Pareto consistente nel sostituire il termine di un anno a quello di tre anni che era in quello proposto dal Senatore Farina, si alzi.

(È appoggiato.)

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Mi pare che sarebbe bene intenderci, perchè se male non mi appongo, non si dà da tutti la stessa intelligenza all'articolo di cui si tratta. Si intende o non si intende che una volta fatto questo catasto, esso abbia ad essere progressivo, quantunque l'individuo non abbia più la stessa rendita? Se non è, allora basta il cambiamento della tassa di un individuo, perchè tutte le quote individuali abbiano a cambiare. Ciò vuol dire che ogni anno si rifà necessariamente il catasto. Se la spiegazione testè data sta, sarà un poco dubbia l'utilità di questo catasto che non è altro se non che una lista permanente dei contribuenti finchè nessuno reclami per essere agravato. Sarebbo dunque da intendersi prima.

Senatore Scialoja, *Relatore.* Mi permetta di dire due sole parole.

Il catasto nell'economia dell'articolo 30 non è che il risultato dell'accertamento delle rendite individuali, e quindi non può essere che il risultato della quota individuale dell'anno; d'altronde questa legge è votata per un anno.

Presidente. Metto ai voti l'aggiunta proposta dal Senatore Farina col combinato emendamento del Senatore Pareto così concepito :

« Il catasto della ricchezza mobile sarà riveduto ogni anno. »

Chi approva quest'aggiunta, sorga.

(Non è approvata.)

Sull'articolo 31 vi è la proposta di soppressione fatta tanto dalla Commissione quanto dal signor Ministro; tuttavia, siccome si tratta di un progetto che viene dalla Camera dei Deputati, debbo sottoporlo al voto del Senato.

Avverto i signori Senatori che quelli che secondano questa domanda di soppressione, non si alzeranno.

Lo leggo per farlo ai voti.

« Art. 31. Il ruolo dei contribuenti, fatto in base del

catasto di cui è parola all'articolo precedente, sarà comunicato all'agente delle finanze, il quale riscuoterà l'imposta da ciascuno dovuta nelle forme, termini e condizioni prescritte per le contribuzioni dirette. »

Chi approva l'articolo, è pregato di sorgere.

(Non è approvato.)

Senatore Lauzi. Desidererei di sentire due parole di spiegazione del perchè siasi proposta la soppressione di quest'articolo....

Presidente. Scusi, signor Senatore, ma essendosi già fatta la votazione, non si può più parlare su quest'articolo.

Senatore Lauzi. Ripeto che bramerei avere due parole di schiarimento....

Presidente. È già stato votato senza che nessuno abbia chiesta prima la parola.

Senatore Lauzi. Ma pure parmi che si possa ancora....

Presidente. Io prego il Senatore Lauzi ed il Senato ad avvertire che ho ripetuto per due volte che di questo articolo erasi proposta la soppressione e dal Ministero e dalla Commissione; che ho anzi spiegato che, trattandosi d'un progetto già votato dalla Camera dei Deputati, doveva questa soppressione porai ai voti, ed ho detto che coloro che l'approvavano non si dovevano alzare.

Nessuno ha chiesto la parola prima della votazione, ed io non poteva eccitare a parlare chi di parlare non aveva voglia.

Essendosi posto ai voti e nessuno avendo votato contro la soppressione, l'articolo rimase soppresso, e non occorre più parlarne.

Viene ora l'articolo 32, il quale è così concepito:

« I contribuenti sono ammessi a dichiarare le annualità passive, anche ipotecarie, che aggravano i loro redditi provenienti da ricchezza mobile. Di queste annualità passive si tiene conto ai contribuenti, purchè ne sia pienamente giustificata la sussistenza, e purchè siano contemporaneamente accertate la persona ed il domicilio dei creditori.

» Ove queste condizioni abbiano luogo, il reddito imponibile corrispondente a queste annualità passive si detrae dal reddito imponibile che altrimenti sarebbe proprio del contribuente.

» Per ogni altra annualità passiva i contribuenti avranno obbligo di pagare la tassa dovuta nel loro Comune o Consorzio, salvo loro il diritto di ritenerla ai creditori. »

Senatore Scialoja, *Relatore.* Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja, *Relatore.* A quest'articolo 32 la Commissione propone un semplicissimo mutamento di espressione, perchè si renda più chiaro il cominciamento dell'ultimo capoverso, e proprio il concetto espresso con queste parole: « Per ogni altra annualità passiva. »

Leggendo tutto l'articolo si vede chiaro che non si parla di annualità passive, diverse per loro natura da quelle di cui si fa parola più sopra, bensì delle medesime di cui ragiona l'intero articolo 32.

Se non che il paragrafo precedente riferendosi alle cose contenute nel paragrafo primo, diceva: « Ove queste condizioni abbiano luogo, il reddito imponibile corrispondente a queste annualità passive si detrae dal reddito imponibile che altrimenti sarebbe proprio del contribuente. » Nell'ultimo capoverso si fa l'ipotesi opposta, cioè che le condizioni testè ricordate non abbiano luogo. Ma per significare questa contrarietà d'ipotesi, è usata la frase impropria: *per ogni altra annualità passiva*. La Commissione vi propone di rendere il contrapposto più spiccato, e di farlo apparire anche nelle espressioni, cominciando quest'ultimo capoverso colle parole: *Ove queste condizioni non abbiano luogo, ecc.*

Ministro delle Finanze. Si tratta di semplice locuzione più chiara che non muta punto il senso, ed io l'accetto ben volentieri.

Presidente. Prima di dar la parola al Senatore Arnulfo che era già iscritto per parlare su questo articolo, farò avvertito il Senato che le parole che incominciano: « Per ogni altra annualità passiva » si cambieranno nelle seguenti: « Ove queste condizioni non abbiano luogo. »

La parola è al Senatore Arnulfo.

Senatore Arnulfo. La disposizione di cui in questo articolo è giusta: ma se alla medesima si dà l'interpretazione che gli diede oggi il signor Relatore e prima la Commissione nella relazione, io credo che i vantaggi o scompaiono, oppure la tassa relativa alle passività viene sopportata da due.

L'onorevole Relatore della Commissione disse oggi che la prima parte di quest'articolo vuol essere così intesa, cioè che, quando apparisca che le passività furono contratte per creare e conseguire un reddito derivante da ricchezza mobile, debbi essere dedotta dal rilevare del reddito soggetto all'imposta portata a carico del creditore purchè cognito per nome e domicilio. Nella relazione a pagina 51, si dice che nel caso in cui il debitore abbia redditi derivanti da ricchezza stabile e mobile, debba la passività dividersi in proporzione di somma fra i redditi dell'una e dell'altra natura.

Ritenuta l'opinione oggi spiegata dal Relatore, domando: come si farà a giustificare che un mutuo, per esempio, stasi convertito in oggetti pel reddito dei quali si debba pagare l'imposta sulla ricchezza mobile? È un caso su mille che ciò possa giustificarsi: poichè chi contrae passività, prende i danari e ne fa quel che crede senza che per l'ordinario rimanga traccia dell'uso che ne abbia fatto, senzachè si conosca se abbia acquistato uno stabile, oppure abbia avviato un commercio, e simili; importa dunque escludere quest'interpretazione che la Commissione ci diede oggi, e ritenere che le passività sono da detrarsi senza distinzione, perchè esse concorrono a pagare l'imposta, figurando come reddito

di ricchezza mobile per il creditore, facendo quindi una più chiara e dirò anche più legale redazione dell'articolo.

Veniamo all'altra interpretazione che nella relazione si volle dare a quest'articolo. Ecco l'ipotesi: uno ha redditi derivanti da ricchezza stabile ed ha ad un tempo redditi provenienti da ricchezza mobile; in questo caso la Commissione dice che si deve fare il riparto proporzionale delle passività, e detrarre la sola parte che corrisponde al reddito di ricchezza mobile.

Ma se ciò si facesse, evidentemente quella parte di passività che non si vuole dedurre perchè si dice relativa alla ricchezza stabile, si esigerebbe due volte. Di fatti il creditore conosciuto consegna per suo reddito di ricchezza mobile l'annualità attiva e sopporta l'imposta per l'intera somma nello stesso tempo che il debitore pure la sopporta per quella parte che nell'opinione della Commissione deve ritenersi a carico del reddito della ricchezza stabile, il che come sia ingiusto niuno è che non veggia. Chiarirò la cosa con un esempio. Tizio è mio creditore di diecimila lire: io che sono il debitore ed ho 5 mila lire di reddito proveniente da stabili, 5 mila lire provenienti da ricchezza mobile, non posso ottenere che lo scarico di 5 mila lire. Sopporto dunque l'imposta per le altre 5 mila lire; ed il creditore la sopporta per le intiere lire 10 mila, lo che vuol dire che viene a pagare sulla base del reddito di 15 mila lire quando non è che di lire 10 mila.

Quindi è mestieri che la Commissione voglia rettificare questa idea e scrivere l'articolo in modo che si mantenga il concetto che ogni e qualunque passività, purchè giustificata, debba essere dedotta e portata a carico soltanto del creditore cognito.

Questa idea non è mia, o Signori, perchè il progetto che presentò il Ministro alla Camera dei Deputati all'art 29 così dice:

« Per tutte le passività che gravitano sul reddito del contribuente e che saranno state comprese nel suo reddito imponibile, egli avrà diritto di ritenere sopra i suoi creditori la tassa proporzionale dovuta da questi ultimi, a cui ne sarà tenuto conto nella valutazione del proprio reddito. »

Io trovo in questa disposizione maggior giustizia e semplicità anche per il modo, col quale si debba pagare la tassa, e non potrà avvenire duplicazione, poichè se il debitore la paga per il creditore, il creditore ha diritto di farsi tener conto nella propria imposta del pagato per lui dal suo debitore. Adottandosi una redazione nel senso del testè letto articolo del progetto ministeriale primitivo, s'evita altresì la duplicazione che egualmente deriva dall'applicazione dell'ultimo periodo dell'articolo che discutiamo, poichè il creditore da un canto pagherà l'imposta e dall'altro dovrà rimborsarla al debitore che la debbe soddisfare stando l'articolo qual è.

Per queste considerazioni io credo che la Commis-

sione vorrà chiarir meglio le cose, e con una acconcia redazione dell'articolo fare in modo che meglio si segua il concetto ministeriale primitivo, il quale sostanzialmente tendeva a dichiarare che le passività vogliono essere compiutamente dedotte, perchè costituiscono per i creditori attività soggette a consegna e per conseguenza a tassa.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io credo che le osservazioni dell'onorevole preopinante sarebbero tornate a proposito soltanto nel caso che fosse stato conservato nell'articolo 11 l'emendamento proposto dalla Commissione.

Ad ogni modo, senza rientrare in questa discussione che non vorrei fare, credo aver spiegato abbastanza chiaramente ogni qualvolta si è parlato di questo elemento, qual era il modo col quale mi sembra potersi intendere questo articolo.

Senatore Arnulfo. Siccome l'articolo 32 è di difficile intelligenza, difficoltà che la Commissione riconobbe nella pagina 54 della sua relazione, e siccome essa gli diede una interpretazione la quale, secondo me, produce le dannose conseguenze che ho accennate, è opportuno che si faccia un'altra redazione, o per lo meno si diano delle spiegazioni tali che si contrappongano a quelle di cui alla citata pagina 54, e non rimanga dubbio alcuno sul vero significato e sullo scopo delle disposizioni poichè, a mio credere, coloro che dovranno applicare l'articolo 32, certamente molto meno istruiti di quello che lo siano i membri della Commissione, avranno dei dubbi maggiori di quelli che essa credette utile di chiarire, e li risolveranno gli uni in un modo, gli altri in un altro, dal che nasceranno ingiustizie, ineguaglianze e lagnanze gravissime.

Senatore Scialoja, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja, Relatore. La Commissione non ha operato su quest'articolo alcun mutamento. Esso è tale quale era nel progetto ministeriale; perciocchè i due emendamenti che ho proposti non modificano in nulla nè il concetto dell'articolo, nè la parte essenziale della sua compilazione.

Questi due emendamenti consistono nell'aggiunzione delle parole *nello Stato* in fine del paragrafo 8, per esprimere che, siccome quando il creditore non dimora nello Stato è impossibile che il Governo si diriga a lui per riscuotere la tassa sui frutti del suo credito, così è opportuno che la paghi per lui il debitore, salvo il diritto d'esserne rivaluto, come nel caso in cui è ignota la dimora del creditore.

L'altro emendamento a cui accennavo questa sera è un semplice mutamento di parole che serve a chiarire le idee, e che non altera per niente la disposizione legislativa.

Dunque le obiezioni che faceva l'onorevole Arnulfo non si dirigerebbero alla parte emendata dell'articolo,

ma alla parte sua sostanziale, che per nulla è variata.

Fatta questa dichiarazione esaminerò brevemente gli obbietti dell'onorevole preopinante.

Egli impugna la intelligenza che la Commissione dà all'articolo nella sua relazione; perchè, secondo lui, non si può ammettere in principio, che si riscuota la tassa sul frutto d'un credito, quando questo frutto è pagato con una parte dell'entrata di un altro individuo, cioè del debitore, la quale fu già colpita da tassa.

Questo argomento prova troppo; perchè se il principio dell'onorevole preopinante si dovesse applicare in tutta la sua estensione, non si potrebbero più sottomettere a tassa i crediti ipotecari; e per vero l'interesse del credito ipotecario è pagato con una parte della rendita della terra la quale è sottoposta al tributo fondiario. Ciò non ostante il Senato ha già respinto un emendamento proposto per escludere dall'imposta i crediti ipotecari.

Ed il Senato ha saviamente deciso, perchè se si volesse, ogni volta che si colpisce un'entrata della ricchezza mobile, andar ricercando se essa faceva parte di un'altra entrata precedentemente colpita, si andrebbe all'infinito, e vi sarebbero difficoltà immense di applicazione. Così, per esempio, un padre di famiglia paga uno stipendio al precettore di suo figlio, alla governante della sua famiglia; questo stipendio non è altro che una parte delle sue entrate, dalle quali non si è fatto difalco nel sottometterle a tassa; sebbene poi lo stipendio medesimo sia tassato come entrata del precettore o della governante.

Al modo medesimo i crediti ipotecari come capitali che danno un interesse, sono ricchezza mobile fruttifera, ed i loro frutti sono colpiti di tassa a carico di coloro che li percepiscono, senza andare rintracciando se furono pagati con parte di entrata di un altro individuo che pagò su di essa l'imposta fondiaria.

Ma vi sono dei debiti i quali in realtà sono vere spese di produzione. Così, per esempio, una società di strade ferrate, quando calcola quei benefici che il Senato ha creduto di colpire in massa, e non già come entrate individuali dei soci, preleva gli interessi che paga per le sue obbligazioni, i quali interessi poi sono tassati a carico dei possessori delle obbligazioni come redditi di capitali.

La legge, trattandosi di ricchezza mobile, ha quindi prescritto che si difalchino le annualità passive quando aggravano i redditi non fondiari. Val quanto dire che il difalco non ha luogo, per la parte che aggrava la rendita della ricchezza stabile. Il che non significa che per questa parte paghino i debitori e i creditori: perciocchè i primi come proprietari non pagano la tassa di cui ora trattiamo. Ma quando constasse che un debito è stato fatto per un impiego assolutamente fondiario, per migliorie di terre, per costruzioni di case, sarebbe ingiusto difalcar questo debito, che potrà essere di 10 o 20 mila lire all'anno, dalle entrate non fondiarie che può avere il proprietario, e che possono per

avventura essere appena eguali o anche minori degli interessi di quel debito.

Al contrario l'ipotesi delle obbligazioni di una società di strada ferrata che avessero un'ipoteca sulla strada, serve a provare con un evidente esempio, che vi può esser caso in cui un debito anche ipotecario, sia per intero diffalco da redditi di ricchezza mobile.

La disposizione dell'articolo comprende senza dubbio questi due casi e tutti quelli che possono adagiarsi tra queste due ipotesi estreme.

Ma la vostra Commissione ha osservato che se molte volte sarà facile in pratica conoscere con certezza, che un'annualità è pagata coi redditi della ricchezza mobile, e che i frutti di questo debito sono come una spesa di produzione, e quindi debbono essere sottratti dalla corrispondente entrata del debitore; in molti altri casi potrà riuscire affatto dubbiosa e talvolta impossibile cotesta specificazione. Così, per esempio, un individuo privato che abbia una professione, poniamo quella di avvocato, e che nello stesso tempo sia proprietario di beni stabili; ha una entrata mista, proveniente in parte da fondi immobili e perciò fondiaria, ed in parte, secondo questa legge, da ricchezza mobile, cioè dal proprio lavoro, e perciò non fondiaria. Supponiamo che egli prenda a prestito cento mila lire per sue domestiche faccende e paghi d'interessi cinque mila lire all'anno.

Domando: con qual parte delle sue entrate cede l'avvocato proprietario paga le annualità del suo debito?

Chi considera la realtà delle cose e non le apparenze, risponderà che le paga con una parte delle sue entrate miste, senza distinguere quelle che provengono dai guadagni della professione d'avvocato da quelle che egli ritrae dai suoi stabili.

La Commissione quindi ha avvisato che in questi casi in cui non è possibile determinare se l'annualità passiva sia a carico della rendita fondiaria e della entrata mobile, sia considerata parte come debito pagato sulla ricchezza fondiaria e parte come debito pagato sulla ricchezza mobile; ed il difalco si faccia proporzionalmente.

Insomma, o risulta che il debito concerne tutto o in parte determinata una impresa industriale, o altro simile impiego che frutti un reddito imponibile, secondo la presente legge; ed in questo caso il debito intero o la parte che ha avuto tale destinazione sarà abbucato al debitore; nel senso che saranno sottratti dalla sua entrata mobile imponibile, gli interessi che egli paga per quel debito o per quella parte di debito. Ovvero apparisce che il debito concerne esclusivamente la ricchezza stabile, e che quindi gli interessi di questo debito sieno pagati colla rendita fondiaria e gravitino su questa rendita, ed allora seguita la sorte di tutti i debiti ipotecari che aggravano la rendita non fondiaria.

O infine non apparisce dai fatti e non è possibile dimostrare in quale specie di ricchezza sia da imputare un debito, ed allora non vi sarà altro mezzo se non quello di dividerne proporzionalmente il peso tra i red-

diti della ricchezza mobile e quelli della ricchezza immobile.

Del resto, dico che questa è la interpretazione che mi pare la più naturale e la più conforme alla intelligenza dell'articolo: ma la Commissione non vi ha introdotto alcun mutamento. Esso è tale e quale fu compilato dal Governo, salvo qualche variazione affatto accessoria e che serve a rendere più facile la sua intelligenza.

Senatore **Arnulfo**. Domando la parola.

Presidente. Ha già parlato la terza volta; se però il Senato consente...

Voci Parli, parli.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arnulfo**. Il signor Relatore dichiara che il contenuto nella relazione, a quanto disse oggi, altro non è che l'interpretazione dell'art. 32, ed io accetto tale dichiarazione per inferire che l'articolo vuol essere meglio concepito onde non vi sia bisogno di interpretazione.

Io non ammetto che trattandosi di debiti ipotecari, non gravitino sulla ricchezza mobile; l'ipoteca è una garanzia, ma il debito colpisce le rendite d'ogni natura del debitore.

L'onorevole Relatore dice: se si tratta di debiti contratti per ricchezza mobile, vi è diritto di rimborso dal creditore: ed io rispondo che in tal caso si sopporta l'imposta come se vi fossero due redditi a vece che non ve ne è che uno; il che è il risultato della prima e dell'ultima parte dell'articolo se si lascia come è.

Il signor Relatore soggiunge che se vi sono redditi di natura stabile e di natura mobile, le passività si devono dedurre in proporzione, al che è facile il contraporre che l'articolo 34 non parla di ciò assolutamente, e quanto si disse dalla Commissione al riguardo non deve aversi come un'interpretazione, ma può dirsi una disposizione che non è scritta nell'articolo, nè si può da esso ragionevolmente indurre.

Ammetto che si potrebbe trattare del modo con cui debbe essere inteso l'articolo, se la legge fosse fatta, ma ora che la facciamo, deve essere redatta in modo che si possano prevenire le difficoltà ed evitare possibilmente le interpretazioni. Ad un tal fine l'articolo dovrebbe essere riesaminato perchè, ripeto, in materia di tanta importanza, non è mai troppa la chiarezza, onde evitare ai contribuenti gravi controversie e conseguenti pregiudizi.

Io mi limito a queste osservazioni, e nulla propongo, per la ragione che do il voto contrario alla legge; ma volli tuttavia far conoscere gli inconvenienti che possono derivare dall'articolo 32 lasciandolo come è concepito e sussistendo l'intelligenza che gli si vuol dare.

Senatore **Giovanola**. Io voglio domandare solamente uno schiarimento al signor Relatore; se cioè colla disposizione dell'ultimo paragrafo di quest'articolo non si produca una duplicazione a carico dei creditori.

Suppongo che il creditore abbia fedelmente consegnati i suoi redditi di ricchezza mobile, con un credito ipotecario; in forza di quest'ultima dichiarazione il debitore ha diritto di ritenere una somma corrispondente alla tassa che sarebbe dovuta sul creditore, sicchè questi verrebbe a pagare due volte la tassa.

Se il creditore ha già notificato il suo credito, ha pagato direttamente, e se il debitore ha diritto ancora di far la ritenuta sul pagamento che deve al creditore, il creditore parmi dovrebbe pagare due volte. La duplicazione è evidente.

Senatore Scialoja, *Relatore*. Nel primo paragrafo dell'articolo 32 si pone il caso generale, nei due seguenti si pongono le distinzioni.

Il caso generale è che i contribuenti sono ammessi a dichiarare le loro passività, e ad indicare quelle che gravitano sopra i redditi (notate le parole della legge) non sulla ricchezza, sopra i redditi derivanti da ricchezza mobile. Di queste annualità passive si tien conto ai contribuenti, purchè ne sia pienamente giustificata la sussistenza, e ciò non ha bisogno di commenti; e purchè siano contem; oraneamente accertate le persone, o il domicilio dei creditori, acciò che la finanza possa dirigersi ad essi per farsi pagare.

Ove queste condizioni abbiano luogo, cioè quando la sussistenza del credito sia provata, e sia provato il domicilio e la persona del creditore, allora la parte di reddito imponibile, corrispondente all'annualità passiva, si detraerà dal reddito imponibile del contribuente. Ma se non si sa dove dimora il creditore, o se il creditore dimora fuori dello Stato, se cioè le condizioni poste nel primo paragrafo non avranno luogo, allora deve pagare il debitore, salvo a lui il diritto di ritenere la quota di tassa dall'annualità che paga al creditore.

Quindi io veramente non intendo come possa in questo secondo caso esservi raddoppiamento di tassa.

Senatore Balbi Piovra. Io credo che forse il signor Relatore ignora ciò che è accaduto nelle antiche provincie (perchè nelle altre non lo so) dal tempo che una simil legge, cioè riguardo ai crediti ipotecari, fu proposta dal conte di Cavour. Dopo questo tempo, e credo che nessuno vorrà negare la realtà del fatto, non si è stipulato un contratto nel quale non si metta a carico del debitore qualunque sia imposta venga fissata sopra i crediti ipotecari; dunque avverrà colla presente legge che i creditori dovranno pagare per i fondi proprii, per il debito che corrisponde per lo stesso capitale d'interesse al creditore, per l'imposta nuova, in tutto tre imposte.

Senatore Giovanola. La spiegazione data dall'onorevole Relatore è abbastanza chiara, ma mi pare che la formula dell'articolo non corrisponda alle idee espresse, e che perciò sarebbe forse il caso di rimandarlo alla Commissione per spiegarlo meglio.

Presidente. La parola è al Senatore Cadorna.

Senatore Cadorna. Io avevo domandato la parola unicamente per chiedere che quest'articolo fosse ri-

mandato alla Commissione, e per pregarla a volerlo accettare il rinvio, perchè mi pare che le difficoltà che si sono sollevate, siano veramente gravi.

Non voglio entrare nella materia, ma aggiungerò ancora una osservazione, ed è questa: nel caso di un capitale estero venuto qui, dando il regresso al debitore verso il creditore, evidentemente si assoggetterebbe la la rendita, che un estero ha nello Stato alla tassa; principio che è stato escluso dalla legge. Questa considerazione mi pare possa essere presa anche in esame dalla Commissione. Inoltre desidererei che fosse spiegato che cosa si intenda per il peso che gravita sulla rendita della ricchezza mobile; v'è la gravitazione legale, come quella dell'ipoteca sopra uno stabile, e la gravitazione sulla persona, come è quella del debito; ma la gravitazione d'una passività sopra una rendita mobile non la comprendo, se non è la gravitazione della passività sul creditore stesso; però pare che questa espressione inchiuda l'idea che il titolo che porta il debito debba stabilire un legame tra il debito e la rendita imponibile. Ciò sarebbe assolutamente impossibile a pretendersi. La Commissione avrà forse voluto dire che ove sussista una passività a carico di colui il quale ha rendite mobili imponibili, questa passività debbe essere provata con titoli, come altresì debbe essere accertato il domicilio del creditore. Ad ogni modo mi pare che vi sia opportunità che la cosa sia chiarita, e perciò propongo il rinvio dell'articolo alla Commissione acciò lo prenda ad esame.

Senatore Scialoja, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. La Commissione accetterebbe il rinvio?

Senatore Scialoja, *Relatore*. Si sa che il Relatore trattandosi di una Commissione molto numerosa non può parlare a nome dei suoi componenti che non può consultare; ma quanto a me credo che non sia il caso di rinviare l'articolo alla Commissione.

Difatti uno degli argomenti or ora addotti dall'onorevole Cadorna è che, secondo una sua ipotesi, lo straniero creditore, secondo l'articolo 32, pagherebbe la tassa pel reddito di ricchezza mobile che ha nello Stato, mentre che il Senato ha già ammesso un principio contrario.

Io gli domando infinite scuse, ma quello che ha ammesso il Senato è appunto il contrario, cioè a dire, che tutte le rendite che si originano nello Stato, sieno di stranieri, sieno di nazionali, debbano pagare la tassa.

Senatore Cadorna. Domando la parola.

Senatore Scialoja, *Relatore*. Non ha ammesso che la rendita proveniente dall'estero sia gravata da tassa; ma ciò non ha da fare col caso presente. Questo adunque è uno scambio che parlando improvvisamente può accadere, e che certo io non rilevo per fargliene appunto, ma unicamente per provare che molte cose pare talvolta che possono obbiettarsi a questo ed altri articoli della legge, le quali poi non reggono.

Passo alla seconda obiezione fatta dall'onorevole Senatore Cadorna.

Egli dice: « Come apparirà che un debito aggravi la ricchezza mobile? » Rispondo che qui non si tratta di un gravame legale, poichè sarebbe stato assurdo il dire: i contribuenti sono ammessi a dichiarare le annualità passive anche ipotecarie, cioè anche quando gravino legalmente la ricchezza immobile, purchè *aggravino i redditi provenienti da ricchezza mobile.*

Si scorge dunque che l'aggravio di cui si parla nell'articolo, non è l'aggravio legale, ma l'aggravio di fatto; è quello che si può esemplificare facilmente colle obbligazioni delle strade ferrate. Queste obbligazioni siano o non ipotecate sulla strada, sono un debito i cui interessi aggravano i benefici della società ferroviaria; sono debiti che, quantunque ipotecari, aggravano i redditi provenienti dalla ricchezza mobile.

Ci possono essere, ripeto, molti altri casi in cui questo è chiaro, ed allora il debito si detrae per intero.

Ma la Commissione ha notato (lo ripeto anche una volta) che vi possono essere certi casi, come sarebbe quello che ho rammentato poc' anzi di un medico, di un avvocato che siano proprietari di fondi mobili ed abbiano un credito ipotecario. Non si potrebbe in questo caso presumere, sul perchè il debito è ipotecario, che non aggravi affatto i guadagni professionali del medico o dell'avvocato. E per vero, nell'ipotesi da me fatta, il reddito che serve a pagare gli interessi di quel debito è un reddito misto, cioè un'entrata composta di rendita fondiaria e di rendita mobile. Non si potrebbe dunque a priori sostenere in questo caso che non vi sia in quel debito nessuna parte che aggravi la parte dell'entrata proveniente dal lavoro del medico o dell'avvocato debitore.

Alla Commissione è sembrato che in certi casi i frutti del debito aggravando un'entrata mista, l'equità richiede che questo aggravio sia proporzionale alle diverse rendite, cioè alla rendita fondiaria ed a quella non fondiaria, e che il difalco debba seguire la stessa proporzione.

Ecco chiaramente espresso il concetto della Commissione; per cui non mi pare sia il caso di un nuovo studio a questo riguardo.

Senatore Cadorna. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cadorna. Farò presente al Senato poche cose con poche parole.

Metto da parte l'osservazione che aveva fatto sopra i capitali esteri relativamente ai quali ammetto che aveva fatto confusione dell'obbligo dei cittadini di pagare sulle rendite che hanno all'estero col caso opposto.

Restano però le due altre difficoltà alle quali non credo abbia il signor Relatore risposto.

Io non ho fatto la critica della prima parte dell'articolo 32 perchè vi siano le parole « anche ipotecariamente » su cui egli ha diretto tutte le sue osservazioni, e di cui io non ho parlato; ma ho bensì accennato a quelle « che aggravano i redditi di ricchezza mobile. »

A parte le parole « anche ipotecariamente » io ho

domandato di sapere come si verifica il gravitare di un peso sopra un reddito di ricchezza mobile.

Bisogna necessariamente che ci sia un vincolo, una unione fra il debito e l'attività, unione che non può essere la stessa che vi è con un credito ipotecario; ed ecco perchè io domando quale possa essere questa unione perchè nella ricchezza mobile non credo si viene altra che colla persona del debitore, e quindi aggravano la persona del debitore, non la rendita mobile. Vi sono però casi nei quali si può verificare una certa relazione, ed è appunto perchè vi son casi eccezionali, a cui si potrebbe questa locuzione applicare, e che escluderebbero l'applicazione della legge a tutti gli altri, che io domando una spiegazione.

Supponiamo, per esempio, che io ricevo un legato d'un usufrutto di 50 mila lire col peso di 5 mila da pagarsi a Tizio.

Ecco una rendita di sostanza mobile per me, perchè sarà un usufrutto di un capitale, una rendita, la quale dal titolo stesso con cui è stata lasciata, è vincolata ad un peso di pagare annue L. 5,000 con una parte di questa rendita.

Si verifica in questo caso che vi è veramente una relazione di gravame tra il debito e l'attività: ma appunto perchè vi è in questo caso, non vi è più in quello in cui io abbia impiegato a mutuo attivo 100 mila lire che mi danno 5 mila lire di rendita ed abbia 100 mila lire di mutui passivi.

Or dunque, applicando la legge nella prima parte, la quale richiede un vincolo tra la passività e la rendita ne verrebbe che la mia passività per mutui passivi non dovrebbe essere dedotta, perchè manca il gravame della mia passività sopra la mia rendita.

Ecco le spiegazioni che domandavo alla Commissione, e mi pare valga la pena darle, perchè le conseguenze sarebbero molto gravi.

Non ha poi risposto il Relatore all'altra osservazione che è stata fatta dall'onorevole Giovanola.

Non si può dubitare che il creditore è obbligato a consegnare la sua rendita per interessi ed a pagarne la tassa. Il suo debitore se non può provare tutte le condizioni che sono indicate nella prima parte dell'articolo 32 fra le quali è la gravitazione della passività sulla rendita, a termini dell'ultima parte di esso, deve pagare l'imposta su tutta la sua rendita attiva e non può fare la detrazione della passività che ha degli stessi interessi, ma egli ha il diritto di rivolgersi al suo creditore; il suo creditore ha già consegnato e pagato, dunque una delle due: o il debitore non sarà esonerato dal pagare la parte di tassa corrispondente alle sue passività, o se si rivolge al creditore, questi dovrà pagare due volte; mi pare questo un fatto evidente, un fatto la verità del quale non può essere negata.

Per questi motivi, credo che sia opportuno che la Commissione voglia esaminare ancora questo articolo.

Senatore Solalofa, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja, Relatore. Darò una categorica risposta a queste obiezioni; ed allora spero che l'onorevole Cadorna sarà soddisfatto.

Egli immagina una cosa quasi impossibile, cioè che vi sia nello Stato un creditore, il quale faccia la sua denuncia e paghi sui frutti del suo credito, e che ciò non ostante questo creditore, sia ignoto al suo debitore in modo che questi non possa indicare dove dimora.

Ebbene, ammetto questa impossibile ipotesi. In questo caso avran pagato e il debitore e il creditore. Ma quando il debitore vorrà essere rilevato dal suo creditore, questi gli dimostrerà che ha pagato anche lui. Ora è chiaro che la legge non consente che si paghi due volte per la stessa entrata. Vedrà dunque il giudice, o determinerà il regolamento, a chi dei due dovrà in questo caso rarissimo e quasi impossibile, essere restituita la tassa, e sotto quali condizioni.

Dunque vede che anche in quest'ipotesi, che reputo impossibile, vi sarebbe il rimedio nella rivalsa o restituzione della tassa.

L'altro caso che egli fa, è questo: immagina uno il quale non viva d'altro che di frutti di capitali dati a mutuo, e che nello stesso tempo poi abbia debiti perfettamente uguali ai suoi crediti.

Io veramente non so come costui possa vivere: perchè se non ha altro che cinque mila lire d'entrata e deve pagare cinque mila lire all'anno di debiti; egli è affatto indigente. Ma ammetto anche l'ipotesi di questo ricco indigente, che abbia cinque mila lire di reddito proveniente da ricchezza mobile, e cinque mila lire di annualità passive. In questa ipotesi è chiaro che codeste annualità gravitano per intero sopra le sue entrate che sono tutte provenienti da ricchezza mobile. Applicando l'articolo 32, egli sottrarrà le 5 mila lire di debito dalle 5 mila lire d'entrata e non pagherà un obolo solo di tassa.

Io quindi non so veramente intendere quali sieno le gravi obiezioni che potrebbero motivare il rinvio di quest'art. 32 all'esame della Commissione.

Presidente. Prego i signori Segretari di osservare se siamo ancora in numero.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Ho domandato la parola soltanto per dire che se ad ogni articolo vogliamo fare una casuistica su tutto ciò che è possibile, non so quando arriveremo al termine di questa discussione.

È impossibile e vizioso l'indagare tutti i possibili casi a priori, e soltanto l'esperienza insegna le difficoltà pratiche: ma se anche fosse possibile prevedere l'infinita serie di tutti i casi a priori, sarebbe impossibile trovare locuzioni le quali a ciò bastassero, a meno che non si facessero le leggi lunghe come i regolamenti, anzi più lunghe di questi: ma anche con questo non si arriverebbe mai a comprendervi spiegateamente tutti i casi escogitabili.

Io quindi prego il Senato ad addivenire alla votazione immediata di quest'articolo.

Presidente. Non siamo più in numero.

Frattanto sarà bene che i signori membri della Commissione s'intendano fra loro, onde per l'avvenire non accada che uno di essi, e principalmente il Relatore, sia sempre limitato ad esporre solo la sua opinione individuale.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì:

Seguito della discussione sulla legge per un'imposta sui redditi della ricchezza mobile.

Discussione della legge sul trattato di Commercio colla Francia.

Discussione della legge sul Dazio consumo.

Se non c'è osservazione in contrario, lunedì adunanza pubblica alle due coll'ordine del giorno che ho letto.

Non essendovi osservazione in contrario, l'ordine del giorno per la seduta di lunedì è assentito dal Senato.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).